

AGRIMOLA S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS N. 231/01**

AGRIMOLA S.P.A.

**Seconda Edizione Rev.00:
02/04/2024**

INDICE

INDICE.....	2
PARTE GENERALE	3
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	4
1.1 Quadro normativo.....	4
1.2 Tipologia di reati disciplinati.....	4
1.3 Le sanzioni e i delitti tentati.....	71
1.4 Autori del reato.....	72
1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa.....	72
1.6 Scopo e finalità del Modello.....	73
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....	74
2.1 Adozione del Modello	74
2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello	75
2.3 Struttura del Modello.....	76
2.4 Modifiche e integrazioni del Modello	76
III. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) E SUO REGOLAMENTO INTERNO	77
3.1 Costituzione, nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza.	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca .	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.3 Funzioni e poteri dell’O.d.V.	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.4 Conservazione delle informazioni dell’Organismo di Vigilanza e controllo	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.5 Flussi informativi nei confronti dell’O.d.V..	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.6 Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza e controllo di violazioni del Modello	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.7 Gestione	Errore. Il segnalibro non è definito.
IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	78
4.1 Formazione ed informativa alle parti interessate	78
V. SISTEMA DISCIPLINARE	79
5.1 Principi generali.....	79
5.2 Sistema sanzionatorio	Errore. Il segnalibro non è definito.
VI. VERIFICHE PERIODICHE	81
VII. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO	83
7.1 I destinatari.....	83
7.2 Le fattispecie di reato	83
7.3 Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio	83
Consiglio di Amministrazione	84
Presidente/Direttore Generale	92
Responsabile Amministrativo	103
Responsabile Commerciale	119
Responsabile di Stabilimento e Produzione	121
Responsabile Assicurazione Qualità	124

PARTE GENERALE

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità degli enti in sede penale che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Tale scelta di politica legislativa risponde all'esigenza di favorire la progressiva diffusione di una "cultura aziendale della legalità" e di trovare un punto di incontro con le norme presenti in molti Paesi europei che ammettono la responsabilità penale delle corporazioni. Ed è in questo contesto che è scaturita la Convenzione OCSE 17/9/1997 ratificata in Italia con la Legge 300/2000, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali a cui si aggiunge la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. La stessa legge ha ratificato anche la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziati della Comunità Europea siglata a Bruxelles nel 1995.

Prima dell'introduzione del D.lgs. 231/2001, l'art. 27 della Costituzione, il quale recita che: "la responsabilità penale è personale", impediva di attribuire la commissione di reati a persone giuridiche. La dottrina giuridica è quindi intervenuta al fine di superare i dubbi di compatibilità costituzionale elaborando la c.d. teoria "dell'immedesimazione organica" secondo la quale la società rappresenterebbe un vero e proprio soggetto di diritto al pari della persona fisica; i suoi rappresentanti, infatti, non si troverebbero in un rapporto di alterità rispetto alla stessa ma attraverso di essi si esprimerebbe la volontà dell'ente del quale ne costituiscono gli organi. La medesima teoria aiuta inoltre a comprendere l'esclusione della responsabilità dell'ente se il reato non risulta commesso nel suo interesse o vantaggio. La natura della responsabilità si colloca a metà strada tra l'illecito penale e quello amministrativo, condividendo con il primo l'effetto di stigma e la gravità delle conseguenze sanzionatorie mentre con il secondo il nome e taluni profili di disciplina.

Le organizzazioni, dunque, dopo il Decreto 231 del 2001, possono essere ritenute responsabili e di conseguenza sanzionate per reati commessi loro interesse o a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

1.2 Tipologia di reati disciplinati

La sezione III del Decreto Legislativo 231/2001, prima intitolata "Responsabilità amministrativa per i reati previsti dal Codice Penale", modificata nel 2002 con "Responsabilità amministrativa da reato", prevedeva originariamente solo gli articoli 24 e 25 che richiavano i reati in relazione ai quali era configurabile la responsabilità amministrativa degli enti. Attualmente, a seguito delle successive

molteplici modifiche apportate al D.lgs. 231/2001, le ipotesi di reato per le quali si configura anche la responsabilità dell'organizzazione sono le seguenti:

- **Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.**

Art. 316 bis c.p. Malversazione *di erogazioni pubbliche*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto; invece, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio che rendono così tale ottenimento illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato. Relativamente a questa fattispecie per le cooperative sussiste una considerevole rischiosità, vista la partecipazione a procedure pubbliche per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni da parte di enti pubblici locali, statali o comunitari (es. formazione del personale, finanziamenti europei all'agricoltura, finanziamenti per lo sviluppo tecnologico ecc.).

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni *pubbliche*

Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio anti-doveroso).

Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. La natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza. Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "altri mezzi fraudolenti" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Nell'articolo vengono di fatto incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Tale norma tutela il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Questo reato può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici,

nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE nel settore agricolo; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10). Si pensi anche a società che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

Art. 2 legge n. 898/1986 Frode comunitaria

Quest'ultima disposizione, in materia di adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, ha provveduto a coordinare la disposizione con l'art. 640 bis c.p. mediante la clausola di riserva determinata «ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis». L'art. 2 legge n. 898/1986 rivive nei casi in cui la condotta si sia manifestata attraverso false attestazioni o presentazione di falsi documenti ed il fatto non sia riconducibile ad attività complessa di artifici e raggiri e sia stato commesso con riferimento ai contributi a carico del Fondo europeo agricolo.

Tra le due figure di reato sussiste un rapporto di specialità reciproca per aggiunta e specificazione di elementi costitutivi. Anche nell'art. 2 - così come nell'art. 316 ter c.p. - l'esposizione di dati o notizie false assume un minor disvalore, poiché mezzo meno insidioso degli "artifici e raggiri". Questi ultimi, risultano composti da fattori fraudolenti di maggiore gravità rispetto al primo dato.

L'oggetto materiale dell'art. 2 risulta "qualificato" dalle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feoga), il quale si configura come elemento "specifico" rispetto al genus di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni», indicati nella truffa aggravata e nella indebita percezione. All'ingiusto profitto dell'art. 640 bis, si sostituisce, tanto nella disposizione in esame quanto in quella di cui all'art. 316 ter c.p., quello di «indebito conseguimento» degli aiuti. Il danno, infine, che nella truffa è evento del reato, degrada nelle altre due fattispecie ad evento-condizione, la cui ricorrenza in termini di un certo ammontare determina il passaggio dall'illecito amministrativo a quello penale.

La figura di reato di cui all'art. 2 legge n. 898/1986, è in una relazione di specialità bilaterale con la disposizione di cui all'art. 640 bis c.p., con diversa descrizione (per sottrazione) della disposizione che determina una previsione sanzionatoria più mite. Il reato è punito a titolo di dolo generico.

Tra gli elementi specializzanti che concorrono a distinguere l'autonoma figura di reato di cui all'art. 2 legge n. 898/1986, vi sarebbe un elemento negativo, costituito dall'assenza di elementi o modalità ingannevoli diversi e ulteriori rispetto alla mera falsa dichiarazione: la presenza di questi ultimi determinerebbe anche qui la sussistenza del solo reato più grave. E, certamente, la minor fraudolenza dei mezzi usati costituisce una considerazione idonea a fornire una giustificazione non irragionevole per un trattamento sanzionatorio attenuato rispetto a quello normale. Allo stesso tempo, però, la figura criminosa di cui all'art. 2 prevede un *quid pluris* rispetto alla truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p., costituito dall'oggetto materiale della condotta illecita. Pertanto, mentre, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'art. 316 ter si pone quale norma sussidiaria rispetto alla truffa aggravata, ad analoga conclusione non può giungersi in riferimento alla disposizione di cui all'art. 2.

- **Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Art. 491-bis c.p., Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello *ius excludendi*) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;

b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. *Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema)

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Il reato *de quo* punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del **soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

Il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, recante "disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica", ha disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) la modifica dell'art. 24-bis, comma 3 ed ora l'ente è chiamato a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all'articolo 1 comma 11 del Decreto-legge 105 del 2019. Con tale Decreto Legge, il legislatore ha istituito il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, "al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato,

ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale” (art. 1 D.L. 105/2019).

- **Art. 24-ter, D.Lgs n. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata**

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

L'art. 416 c.p. punisce coloro i quali promuovono, costituiscono o organizzano una associazione allo scopo di commettere più delitti; anche la mera partecipazione costituisce reato e può essere altresì di secondaria importanza purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*, che se commessi concorrono infatti con la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto di associazione a delinquere. Il configurarsi dei reati associativi quali reati mezzo fa sì che la responsabilità dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, si estenda a una serie indeterminata di fattispecie di reato commesse per la realizzazione del patto criminoso non necessariamente incluse nell'elencazione dei reati presupposto. Basti pensare per esempio all'illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'art. 513-bis c.p., alla turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., ovvero all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture previsto e punito dall'art. 355 c.p. o anche alla frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. Il reato di associazione per delinquere potrebbe altresì manifestarsi in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 260 del Codice dell'ambiente.

Art. 416, commi 6 e 7, c.p. Associazione per delinquere

Il comma 6 dell'articolo 416 c.p. punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/1998.

Al comma 7 è invece prevista la punizione della condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art.600-bis c.p.), pornografia minorile (art.600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art.600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali su minorenni (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenni (art.609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte, secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p., si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

Il disposto normativo dell'art. 416-ter ha subito nel corso degli anni svariare modifiche; l'ultima riforma è stata varata con la legge 21 maggio 2019, n. 43, recante "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" entrata in vigore lo scorso 11 giugno, che ha apportato sostanziali cambiamenti alla disciplina pregressa sia per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante che per la dosimetria sanzionatoria.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, viene ampliato il novero dei possibili autori del reato: sia per il promittente che per il promissario viene specificato che può essere protagonista dell'accordo anche un soggetto intermediario; per il procacciatore di voti viene precisato che può trattarsi anche di un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. oltre che chiunque si impegni a procacciare voti mediante il ricorso al metodo mafioso.

Relativamente alla condotta del promissario viene precisato che questo è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità (già contemplati nel testo ante riforma), anche qualora si renda meramente disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

In merito al trattamento sanzionatorio per ambedue le parti dello scambio elettorale politico-mafioso, il testo normativo riformato ha reintrodotta l'equiparazione sanzionatoria con il delitto di partecipazione associativa mafiosa (ex art. 416-bis, comma primo) ed i contraenti protagonisti del sinallagma illecito (ex art. 416-ter, commi primo e secondo), stabilendo che anche a questi ultimi si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni).

I commi 3 e 4 dell'art. 416-ter c.p. (così come sostituito ex art. 1, l. 21 maggio 2019, n. 43), introdotti dal nuovo conio legislativo prevedono una circostanza aggravante ad

effetto speciale che prevede un aumento fisso della metà della pena base qualora il candidato alle elezioni risulti eletto a seguito della promessa elettorale di origine mafiosa (la forbice di pena raggiunge un vertiginoso incremento, sino alla reclusione compresa tra un minimo edittale di anni 15 ed un massimo edittale di anni 22 e mesi 6); in tal modo il legislatore viene a realizzare una controversa trasformazione dello scambio elettorale politico-mafioso in "reato di evento". Infine, il neo-introdotta comma 4 prevede quale pena accessoria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna dei protagonisti dell'intesa politico-mafiosa.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

La condotta è quella descritta all'art. 416 c.p., con la specifica finalità di attuare o partecipare ad un traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 407, c. 2, lett. a), n.5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 apr. 1975, n. 110

- **Art. 25, D.Lgs n. 231/2001 - Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**

Art. 314 comma 1 c.p. Peculato

Alcune considerazioni in merito all'introduzione del peculato:

- si è lamentato un ampliamento eccessivo del novero dei reati presupposto rispetto ai criteri indicati dalla Legge di delegazione europea del 2018. Quest'ultima, infatti, richiamandosi alla Direttiva PIF, attribuisce al Governo la possibilità di integrare gli artt. 24 ss., D.lgs. n. 231/2001, con esclusivo riferimento ai reati che «ledono gli interessi finanziari dell'Unione»;

- è previsto che l'autore sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che si appropri di denaro o beni pubblici dei quali ha il possesso o la disponibilità in ragione del proprio ufficio. Dovendosi escludere la responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 per lo Stato e gli altri enti pubblici, non è chiaro come tali reati possano essere commessi da un soggetto riferibile all'organizzazione di un ente privato, nel suo interesse o vantaggio.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere lesa dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

È ormai pacifica in giurisprudenza la parificazione tra condotte di distrazione (consistenti nell'imprimere alla cosa una destinazione differente da quella prevista) ed appropriazione, dato che quest'ultima ingloba anche la distrazione, infatti, destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione è in effetti un comportamento destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, e quindi a interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.

Presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento il bene. Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato. Specularmente, si è altresì escluso che si tratti di una forma particolare di concussione (art. 317), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato. Il reato può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella

nozione di terzo). Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.

Il reato è punito a titolo di dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

Valgono per tale reato le stesse considerazioni fatte per l'art. 314 comma 1 c.p. circa le perplessità dell'introduzione nell'art. 24 del D.lgs. 231/2001 dei delitti di peculato tra i reati presupposto da parte dello schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371.

Art. 317 c.p. Concussione

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso anti-doveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa in quanto posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla società in via residuale, o nella forma del concorso dell'*extraneus* tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la società gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori per di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge; costruttori nell'ambito della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ecc.).

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

È l'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve indebitamente o accetta da un privato la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria). Prima della riforma del 2012 che ne ha mutato significativamente il testo, la norma era rubricata diversamente, ossia "Corruzione per un atto d'ufficio" e prevedeva tra le condotte punibili poste in essere dal pubblico ufficiale quella di "compiere un atto del suo ufficio", oltre a prevedere la punibilità per il pubblico ufficiale che riceveva una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. L'intervento legislativo del 2012, con l'eliminazione del riferimento al compimento di "atti" e ponendo l'attenzione sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, ha determinato un'estensione dell'area di punibilità in quanto l'articolo riformato configura una fattispecie onnicomprensiva della funzione pubblica (generica attività, generici poteri e generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto) e quindi non più il compimento, l'omissione o il ritardo di uno specifico atto. Sono dunque ricompresi tutti quei comportamenti, sia attivi che omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente rispettati da chi esercita una pubblica funzione.

Trattasi di reato proprio in quanto punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale, al quale però, l'art. 320 c.p., parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato stabilendo una pena ridotta fino a un terzo. Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo, o a concorso necessario e ne rispondono sia il corruttore che il corrotto; a tal proposito si distingue una corruzione attiva e una passiva a seconda che la si guardi dal punto di vista della condotta del privato o del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

La Legge 9 gennaio 2019, n.3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 318 inasprendone il trattamento sanzionatorio elevando la durata della pena, sia nel minimo che nel massimo edittale, sancendo il passaggio dalla precedente "forbice" (da uno a sei anni) all'attuale (da tre a otto anni).

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p., che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla Legge n. 69 del 2015 hanno determinato un notevole inasprimento sanzionatorio della condotta in esame

nel tentativo di rafforzare la reazione statale ad una fenomenologia corruttiva sempre più capillare e diffusa.

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Tale figura criminosa è stata introdotta dall'art. 9 della L. 86/1990. Inizialmente, infatti, le ipotesi considerate costituivano circostanze aggravanti della corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.; oggi, con la previsione di un autonomo titolo di reato che non distingue tra corruzione propria ed impropria, restano sanzionati tutti i comportamenti corrotti. Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale e la previsione principale concerne l'ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Secondo tale fattispecie di reato vi è induzione indebita quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro a oltre utilità non dovute.

Tale fattispecie è stata introdotta dal Legislatore per restringere l'ambito precettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.; prima della riforma, infatti, la condotta si concretizzava nelle due forme dell'induzione e della costrizione. Lo sdoppiamento dell'originaria fattispecie ha introdotto l'art. 319 quater, in linea con le raccomandazioni di carattere internazionale provenienti in particolare dal "Rapporto sulla fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia", ed è caratterizzato da una condotta suggestiva e persuasiva con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario rispetto alla vittima di concussione. Il soggetto passivo del reato in esame dispone di maggiori margini decisionali ma finisce per prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di ottenere un tornaconto personale indebito; per tale motivo è prevista la sua punibilità. È dunque la differenza tra queste due condotte, precedentemente ricomprese nella formulazione dell'art. 317

antecedente alla riforma, che segna la linea di confine tra l'ipotesi concussiva (costrizione) e l'induzione di cui all'art. 319 quater c.p.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300, modificato dalla L. 116/2009, dalla L. n. 190/2012, dalla L. 237/2012, dalla L. 161/2017 e, infine, dalla L. 3/2019.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. ai fatti commessi dai soggetti indicati dall'articolo in esame (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Ha altresì previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, oltre che alle persone sopra indicate, alle persone che esercitano attività o funzioni che corrispondono a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri ovvero organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni

economiche internazionali oppure al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

Il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico. Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

L'ingiusto vantaggio può essere soltanto patrimoniale e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Il danno per il terzo può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo. È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta, sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

L'abusività della condotta deve consistere:

-nella violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;

-nella violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

Il reato richiede il dolo generico e sul punto valgono le stesse considerazioni fatte per il reato di peculato.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dall'art. 1, comma 75, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Con la Legge n. 3/2019 (c.d. Legge Anticorruzione") il delitto di traffico di influenze illecite è entrato a far parte del novero dei reati in relazione ai quali può configurarsi un illecito amministrativo a carico dell'ente.

Attraverso l'art. 346 bis c.p. sono state rese penalmente rilevanti le condotte che, pur non estrinsecandosi nei reati di corruzione per l'esercizio delle funzioni, per atti contrari ai doveri d'ufficio, o in atti giudiziari, vengano poste in essere dal soggetto

che vuole fungere da mediatore di una transazione illecita tra il privato ed il pubblico ufficiale, l'esercente un pubblico servizio, o uno dei soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., facendosi dare o promettere denaro o altra utilità, per sé o per altri, quale prezzo dell'attività espletata. Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in esame si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, paritario o alternato, fra il Pubblico Ufficiale e il soggetto privato.

Il bene giuridico oggetto di tutela penale è l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, essendo tale norma diretta a schermare il pubblico agente, prima ancora che questi subisca pressioni dall'esterno.

L'elemento oggettivo è rappresentato dal *pactum sceleris* tra privato e mediatore, attraverso il quale si concorda la dazione di un'utilità patrimoniale affinché il mediatore eserciti un'influenza sul pubblico agente volta ad orientarne le decisioni amministrative a favore dell'istigatore iniziale.

L'art. 346 bis c.p. prevede due tipologie di influenze illecite:

- Nella prima ipotesi il committente dà o promette al mediatore denaro o altro vantaggio patrimoniale affinché remunererà il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.;
- La seconda ipotesi riguarda il caso in cui il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo influenzi illecitamente il pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore rappresenta la ricompensa per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Si tratta di un reato comune poiché né il committente né il mediatore debbono possedere una particolare qualifica soggettiva.

La pena è tuttavia aggravata qualora a ricoprire il ruolo di mediatore sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Oltre a prevedere la punibilità per il mediatore, la norma prevede altresì la punibilità del committente della mediazione; si tratta dunque di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio.

Il rapporto che il mediatore si impegna a far valere con il pubblico ufficiale, ovvero con l'incaricato di pubblico servizio, deve realmente sussistere e deve costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente; tale reato si pone dunque in rapporto di alternatività con la fattispecie di millantato credito in cui le relazioni devono essere falsamente rappresentate al committente.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla volontà di stipulare un patto col fine precipuo di remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o perché ometta o ritardi un atto del suo ufficio, oppure al fine di influenzarlo illecitamente.

Il reato si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra committente e mediatore; non è essenziale che la mediazione si realizzi o che quel soggetto effettivamente abbia la possibilità di portare a termine il compito assunto, essendo sufficiente la sola promessa indebita.

Il tentativo è astrattamente configurabile, sebbene comporti un'eccessiva anticipazione della tutela, qualora il mediatore, senza riuscirci, solleciti ad un altro soggetto la dazione di denaro o di un vantaggio patrimoniale in vista di un esercizio di una influenza illecita sul pubblico agente.

Il dettato normativo prevede altresì una circostanza attenuante speciale, che si esplica nella particolare tenuità del fatto, che prevede un dimezzamento della pena.

- **Art. 25-bis, D.Lgs. n.231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Attraverso tale disposizione, il legislatore mira a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali imprescindibili presupposti di una circolazione monetaria regolare. La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione (fabbricazione di monete da parte di enti non autorizzati) o alterazione (modifica del valore della moneta genuina) di monete; introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Tale norma tutela la certezza e l'affidabilità del traffico monetario e punisce chi altera monete della qualità indicata nel precedente articolo o chi, rispetto alle monete così alterate, le detiene, le spende o le mette in circolazione, le acquista o comunque riceve al fine di metterle in circolazione.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con chi le ha alterate.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

È la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede; in questo caso la scienza della falsità delle monete è posteriore alla ricezione delle stesse mentre nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 455 c.p. tale consapevolezza della falsità deve sussistere nel colpevole al momento della ricezione.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, sono valori di bollo la carta bollata, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto. La ratio di tale norma consiste nella scelta di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione per rispondere alla necessità di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Tale articolo, come sostituito dall'art. 15, c. 1, lett. a) della L. 99/2009, punisce la contraffazione, l'alterazione nonché l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza aver concorso

nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il secondo comma prevede la punizione per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Ai fini della punibilità la condizione essenziale è che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La norma, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal precedente articolo, punisce l'introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti.

- **Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio**

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La norma mira a sanzionare chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia usando cioè quelle forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, non essendo richiesta la qualifica di imprenditore, essendo anzi sufficiente l'esercizio, anche occasionale o temporaneo, di una delle suddette attività.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Tale articolo punisce chiunque cagioni un nocumento a un'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati nazionali esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

La condotta materiale consiste nella consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità. La frode in commercio si sostanzia dunque in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace, anche se annullabile.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze non genuine come genuine

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio: esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc...

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

L'art. 517 quater c.p. punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di indicazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione di prodotti agroalimentari con le citate indicazioni contraffatte, al fine di ricavarne un profitto. Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, i delitti previsti dai commi primo e secondo, sono punibili a condizione che sia stato osservato quanto previsto da leggi interne, da regolamenti comunitari e dalle convenzioni nazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- **Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati societari**

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Per tale fattispecie di reato, prevista dal comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001 alla Società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

La condotta illecita, nel nuovo articolo 2621 c.c., consiste nell'esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti, quando la comunicazione degli stessi è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; salvo le ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità, il reato è procedibile d'ufficio.

Il primo elemento di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui all' articolo 2621 del codice civile, è il passaggio da contravvenzione a delitto. Gli ulteriori principali elementi si possono così sintetizzare: scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621); per quanto riguarda il dolo, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e viene espressamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello dell'omissione di "fatti materiali rilevanti" sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge; è stato introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il riferimento alle modalità del falso, che deve essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" (2621 c.c.), appare collegato sia alla scomparsa delle soglie di punibilità che alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità, di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile.

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma

precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, occorre richiamare l'art. 2621-ter c.c. secondo il quale "il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis".

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società stessa. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate, di cui al primo comma dell'articolo 2622 c.c., che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621, sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché di danno in quanto scompare ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono inasprite in quanto dalla reclusione da uno a quattro anni si passa alla reclusione da tre a otto anni; scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità che erano previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622; anche in questo caso è mutato il riferimento al dolo in quanto permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, tuttavia viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nell'articolo in esame il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; è stato introdotto, come nell'articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto

L'articolo in epigrafe è stato abrogato dalla legge sul risparmio (L. n. 262/2005) e sostituito, ma con esclusivo riferimento alle società quotate, dall'art.173 bis del T.u.f.:

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di

ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

È rimasto tuttavia invariato il riferimento all'art. 2623 contenuto nel D.lgs. n.231/2001 (art. 25 *ter*, comma 1, lett. *d*) ed *e*): l'abrogazione della norma del codice ed il mancato richiamo al nuovo art.173*bis* del T.u.f. inducono a ritenere il falso in prospetto quale reato non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e persone giuridiche, quanto meno con riferimento alle società non quotate. Sussiste qualche dubbio, invece, con riferimento agli emittenti quotati.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

Il D.lgs. 39/2010 – Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, alle lettere *f*) e *g*), fa tuttora espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

In un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie, stante la possibile futura correzione, si ritiene opportuno fornire comunque un commento del reato *de quo* corredato dall'indicazione dei protocolli specifici.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali dalla legge. Stante l'esplicito riferimento nel D.lgs. 231/2001 al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., il reato si può imputare alla società solamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, ovvero il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche previste dall'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Inizialmente, l'articolo in esame, prevedeva anche l'attività di revisione oltre a quella di controllo; l'art. 37, comma 35 lett. *a*) del D.lgs. 39/2010 ha soppresso le parole «*di revisione*» dalla presente norma e le attività d'impedito controllo ai revisori, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. che è espressamente ricompreso fra i reati presupposto ex D.lgs. 231, non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Difatti, la nuova fattispecie

d'impedito controllo alle società di revisione è attualmente disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 che non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla norma rappresenta il momento consumativo del reato. Il requisito del danno, dunque, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo, di cui al primo comma, in cui non è prevista la causazione del danno e l'oggetto di tutela è rappresentato dall'attività di controllo in sé.

Art. 2626 c.c. *Indebita restituzione dei conferimenti*

Tale fattispecie di reato è prevista a tutela dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale, a garanzia dei diritti di creditori e di terzi, si configura nel caso in cui gli amministratori restituiscano, anche in maniera simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci oppure liberino questi ultimi dall'obbligo di eseguirli.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Art. 2627 c.c. *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Per quanto concerne la distribuzione degli utili, occorre distinguere tra i cosiddetti utili fittizi e reali; l'utile deve ritenersi fittizio e dunque non ripartibile, quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. È da ritenersi reale quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite e può quindi dirsi effettivamente conseguito. L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La norma prevede inoltre che, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Il presente articolo configura una contravvenzione sanzionata con una pena più mite rispetto alla previgente disciplina, che considerava la fattispecie come delitto, punibile con la stessa pena delle false comunicazioni sociali.

Art. 2628 c.c. *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve

non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. La disposizione considera dunque due ipotesi delittuose, già previste dalla passata disciplina, descrivendole però con maggiore tassatività e determinatezza, tipizzando l'illecito conformemente ai principi generali del diritto penale ed abbandonando la tecnica del mero rinvio alle disposizioni civilistiche.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionano danno ai creditori stessi. Perché il reato sussista è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Tale norma è dunque finalizzata alla tutela dei creditori più che all'integrità del capitale sociale.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Il reato è configurabile quando un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società – con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – rechi alla stessa o a terzi un danno, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile. Il reato sussiste solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi, da ritenersi di natura patrimoniale. Dunque, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

Inoltre, la norma in esame, introdotta dalla L. 262/2005, rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare, sia agli altri membri del consiglio che ai sindaci, ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La disposizione, a tutela dei creditori, sanziona le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale nella fase della formazione e dell'aumento, impedendo i cosiddetti fenomeni di "annacquamento" ovvero che siano costituite società prive di un adeguato capitale.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

È un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci ovvero senza aver provveduto all'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, prima della soddisfazione dei creditori stessi. Il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati

Tale fattispecie di reato è stata di recente modificata dal Decreto legislativo, 15/03/2017 n° 38. Il reato in esame precedentemente era di danno, e prevedeva come delittuosa la condotta, salvo che il fatto fosse previsto come più grave reato, di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di sindaci e dei liquidatori che, a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compivano ovvero omettevano di compiere atti in violazione di obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La nuova fattispecie è invece costruita in termini di reato di mera condotta; tale condotta attualmente consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o in violazione degli obblighi di fedeltà che ne conseguono dal ricoprire le succitate cariche. È ugualmente punibile il fatto commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti. La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Con la Legge n. 3/2019 il reato in esame è divenuto procedibile d'ufficio e per l'instaurazione di un procedimento penale,

eventualmente anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, sarà dunque sufficiente una denuncia/esposto.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

L'articolo in esame è stato introdotto con il D.lgs. 38/2017 e prevede una fattispecie che si articola in due ipotesi: la prima consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci; liquidatori) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; la seconda condotta prevede che amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 (c.d. Legge Anticorruzione) ha modificato il presente articolo eliminando la querela quale condizione di procedibilità.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

L'influenza de quo è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. L'uso del termine "determinare" sottolinea che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, nella cui fattispecie la riforma del 2002 ha unificato una molteplicità di figure al fine di realizzare una maggiore determinatezza del reato. I beni giuridici tutelati sono rappresentati dagli interessi generali dell'economia pubblica e dal regolare funzionamento del mercato.

Art. 2638 c.c. commi 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il reato in questione può realizzarsi in due diverse ipotesi: nella prima sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La seconda ipotesi invece si realizza indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Si precisa inoltre che, con il d.lgs. n. 180 del 2015, è stato aggiunto il comma 3-bis, secondo cui «agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

Ai sensi del decreto di recepimento, ovvero il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, l'Autorità investita dei poteri di risoluzione è la Banca d'Italia; inoltre, per poteri di risoluzione si intendono quelli conferiti a tale Autorità per poter avviare, in caso di crisi di una banca, un processo di ristrutturazione, al fine di evitare l'interruzione nei servizi offerti e la liquidazione della stessa.

- **Art.25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente

con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.). In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito societario il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti, la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità amministrativa da reato della società), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

- **Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 2006, per bandire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (la norma precisa che ai fini della disposizione sono da considerarsi tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica cagioni medesimi effetti), ha introdotto nel codice penale l'articolo 583 bis che punisce, con la reclusione da quattro a dodici anni, "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili."

La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (come ad esempio, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, etc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

La fattispecie di reato in questione è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato ecc. (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia).

- **Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale**

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

Il primo comma di tale articolo sanziona penalmente chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero ne trae profitto. Il secondo comma prevede inoltre la punizione, in via sussidiaria, per chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

Tale norma sanziona condotte eterogenee quali la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione di materiale pornografico utilizzando minori di diciotto anni, ovvero il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, o il trarre comunque profitto dai suddetti spettacoli, oppure commerciare il materiale pornografico anzidetto. Fuori da tali ipotesi, la stessa norma sanziona inoltre chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché, de residuo, chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in questione. È prevista infine una sanzione anche per chi assiste ad esibizioni o spettacoli in cui siano coinvolti minori.

Art. 600 quater c.p. Detenzione o accesso di materiale pornografico

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali. Il legislatore, all'ultimo comma precisa la nozione di immagini virtuali: devono essere realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Tale norma punisce chi "recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediate inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi" oppure realizza tali condotte nei confronti di minori di età. Il Decreto Legislativo n. 24/2014, "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime", con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/36/EU, ha apportato rilevanti modifiche all'articolo in questione, che è stato interamente riscritto; è stato infatti specificato il modo con il quale avviene la tratta di persone, è stata eliminata la circostanza aggravante ad effetto speciale, mediante la quale, la previgente formulazione prevedeva l'applicazione nel caso in cui i delitti (ex art. 601 c.p.) avessero come vittime i minori infradiciottenni e finalizzati allo sfruttamento della prostituzione ed al prelievo di organi. Per il reato di cui all'articolo 601 del Codice Penale, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni, anche nel caso in cui la persona offesa è un minore; infatti l'ultimo comma del citato articolo non prevede alcun inasprimento di pena laddove la vittima sia un infradiciottenne, aggiungendo anche che tale pena si applica anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma. Dal novellato articolo 601 del Codice Penale si comprende come il Legislatore abbia voluto conformarsi a quanto stabilito al paragrafo 1, articolo 2 della Direttiva 36/2011/EU, non solo ampliando il concetto del delitto di tratta, ma anche specificando le diverse modalità con le quali essa si realizza.

Inoltre, al fine di porre un ulteriore freno al fenomeno del traffico di essere umani, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) l'introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all'art. 601, i quali puniscono con un'apposita circostanza aggravante specifica il comandante o l'ufficiale della nave che trasporta i soggetti indicati dalla norma.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge n. 199/2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dall’art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell’elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. La fattispecie in esame attualmente risulta infatti slegata dal requisito dello svolgimento di “un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento”, ma anche chi “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. Deve inoltre aggiungersi che, rispetto alla fattispecie previgente, l’uso di violenza, minaccia o intimidazione sono oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli “indici di sfruttamento” di cui all’art. 603-bis c.p., assumono un significato più ampio, essendo oggi alcuni di essi parametrati, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a tali condotte anche solo “reiterate”. Di particolare importanza risulta essere anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

Risponde di tale delitto, introdotto dalla Legge n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori). Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il legislatore del 2012 ha voluto tipizzare espressamente la condotta di adescamento, intendendo per tale qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- **Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 - Abusi di mercato**

Art. 184 D.lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate

Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

Art. 185 D.lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo svolgimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 187 bis D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate

L'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari, già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli insiders secondari, e quindi quei soggetti che abbiano acquistato, venduto o compiuto operazioni su strumenti finanziari quotati sulla base di informazioni privilegiate che hanno ottenuto da un "intra-neo", laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari. L'unica differenza consiste nel fatto che le condotte poste in essere dagli insiders secondari sono punite sia a titolo di dolo che se commessi con colpa.

Art. 187 ter D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato

La presente disposizione amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa di cui al precedente art. 185, e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o "siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", a prescindere quindi dagli effetti e senza richiedere dunque, ai fini della sanzionabilità, quel carattere di concreta idoneità delle notizie false ad alterare i prezzi previsto dall'art. 185.

- **Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 delinea due fattispecie di illecito dell'ente in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di due distinte ipotesi delittuose: la prima consiste nel delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; la seconda riguarda il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tali fattispecie di illeciti, sia omicidio colposo che lesioni gravi e gravissime di seguito trattate, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro il criterio di "vantaggio", di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l'ente è rappresentato dal risparmio delle spese necessarie per l'attuazione delle norme cautelari previste dalla legge per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

- **Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Art. 648 c.p. Ricettazione

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Il secondo comma dell'articolo in esame prevede l'aggravante specifica se il fatto è commesso nell'esercizio di

un'attività professionale e cioè di un'attività svolta in maniera stabile e per la quale sia previsto un compenso economico.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

La Legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 ha determinato l'inserimento dell'art. 648 ter.1 nel codice penale, subito dopo i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La disposizione prevede la punibilità per chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ha impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi (denaro, beni o altre utilità) della commissione del suddetto delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono tuttavia punibili le condotte per cui tali beni o altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione ovvero al godimento personale. È considerata un'aggravante il verificarsi di queste condotte nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di qualsiasi altra attività professionale. La pena è invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità provenienti dal delitto.

- **Art. 25-octies-1, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

L'articolo è stato introdotto grazie al lavoro di riforma delle norme penali in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, attuata con D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Il decreto, adottato in esecuzione della legge di delegazione europea 2020/2021, l. n. 53/2021, costituisce l'atto di recepimento della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vincola gli Stati membri ad adattare la disciplina interna in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Art. 493-ter, c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La norma mira a reprimere le condotte, poste in essere dall'agente per procurare un profitto all'Ente, volte a utilizzare indebitamente e/o falsificare strumenti di pagamento elettronico (con riferimento a carte di credito o debito o qualsiasi altro documento digitale). L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo

specifico (ovvero il fine di trarre profitto dalla condotta illecita). L'oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti "materiali" di pagamento, si estende per effetto delle modifiche a tutti gli strumenti di pagamenti diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli strumenti immateriali.

Art. 493-quater, c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti; la norma – che rappresenta l'attuazione dell'art. 7 della già citata Dir. 2019/713/UE – incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Oltre che dall'oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

L'art. 25-octies.1 prevede, inoltre, più genericamente la configurabilità della responsabilità dell'Ente per ogni altro delitto posto in essere contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, quindi immateriali.

Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne. Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito. La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110 c.p., non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.

Certo, il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica (nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

Il Legislatore con il suddetto D. Lgs. 184/2021 interviene sul reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. introducendo al comma 2 una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il reato di frode informatica è già previsto come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, tuttavia, nell'ipotesi dell'art. 24 diviene rilevante per l'Ente la sola ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, ai sensi dell'art. 25-octies.1, l'Ente può essere ritenuto responsabile anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

- **Art. 25-octies-1, comma 2 D.Lgs. n. 231/2001 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- **Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Art. 171, primo comma, lett a-bis) della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette o parte di esse. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Art. 171, terzo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, purché tali condotte offendano l'onore e la reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Art. 171-bis, secondo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

La norma punisce due tipologie di condotte: a) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; b) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se

inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

Il reato sussiste se la condotta descritta è posta in essere per un uso non personale.

Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

La norma punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.

Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

- **Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La ratio della norma sta nel tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

- **Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati ambientali**

REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

La norma prevede la punibilità per chiunque cagiona abusivamente una compromissione (condotte lesive caratterizzate dalla produzione di danni almeno potenzialmente irreversibili) o un deterioramento (richiama condotte rimediabili che causano comunque lesioni non irrilevanti) significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La norma prevede inoltre una configurazione aggravata ad efficacia comune, qualora "l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-ter c.p. Disastro ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 del codice penale (che sanziona il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) risponde penalmente chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale. La norma fornisce le seguenti puntuali definizioni del concetto di disastro ambientale penalmente rilevante:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui è prevista un'aggravante ad efficacia comune nel caso in cui il "disastro venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta al vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecocreati")

Risponde penalmente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, “chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”. È previsto un aumento di pena se da tali condotte ne consegue in pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Ulteriormente vengono ritenute aggravate le condotte dalle quali derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecocreati")

La disposizione in esame prevede un aumento delle pene qualora:

- una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra;
- una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- dell’associazione ex artt. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE (C.D. CODICE DELL'AMBIENTE)

INQUINAMENTO IDRICO

art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili.

- Art. 137 c. 2: Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.
- Art. 137, c.3: Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.
- Art. 137, c.5, primo periodo: Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente.
- Art. 137, c.5, secondo periodo: scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006.
- Art. 137, c.11: Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
- Art. 137, c. 13: Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

RIFIUTI

D.lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

- *Art. 256, c.1, lett. a):* attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

- *Art. 256, c.1, lett. b):* attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- *Art. 256 c.3, primo periodo:* realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c.3, secondo periodo:* realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 4:* inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- *Art. 256, c. 5:* attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 6, primo periodo:* effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

BONIFICA DEI SITI

- *Art. 257, c.1:* Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.
- *Art. 257, c.2:* omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

- *Art. 258, c.4, secondo periodo:* predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

- *Art. 259, c.1:* "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) 87, del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro

a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.

- *Art. 260, c.1, 2:* “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”;

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

- *Art. 260-bis c. 6 e 7* secondo e terzo periodo, e 8 primo e secondo periodo: “Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (...) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

La condotta criminosa riguardava la gestione fraudolenta del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 (c.d. Sistri, che prevede una serie di procedure dirette a garantire il tracciamento digitale dei rifiuti, dal momento della loro produzione al momento del loro smaltimento o recupero finale).

Sono previste 3 condotte di reato alternative:

- a) falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti in merito a natura, composizione, e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; suo inserimento nel Sistri;

b) trasporto rifiuti con certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

c) trasporto rifiuti con copia cartacea scheda Sistri fraudolentemente alterata.

Si precisa tuttavia che le sanzioni cui agli articoli 260-bis e 260-ter del d.lgs. 152 del 2006 (e vale a dire le sanzioni relative al SISTRI) non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, vigendo per il sistema delle sanzioni amministrative il principio della tendenziale irretroattività della norma (anche se più favorevole).

Con la Legge di conversione del decreto semplificazioni - ossia con la legge n. 12 del 11 febbraio 2019 - sono infatti state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti.

il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è stato ufficialmente abolito con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che i relativi contributi non sono dovuti ad alcun titolo.

In sostituzione dell'abolito SISTRI, la succitata legge ha introdotto un nuovo sistema di tracciabilità elettronica denominato "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" le cui modalità operative e le cui procedure e termini utili all'iscrizione dei Soggetti obbligati o aderenti su base volontaria saranno stabiliti con successivo apposito Decreto interministeriale.

Orbene, secondo le nuove previsioni, i soggetti obbligati all'adesione al nuovo sistema di tracciabilità elettronica sono:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
4. gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
5. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
6. i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del TUA, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, e cioè:
 - oltre a tutti i soggetti sopra richiamati;
 - i produttori di rifiuti non pericolosi che svolgono le attività artigianali, industriali e di trattamento delle acque con più di dieci dipendenti.

Nelle more della piena operatività del nuovo Registro elettronico, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori ottemperando ai preventivi oneri, vale a dire la tenuta e l'uso dei tradizionali Registri di carico e scarico, nonché dei Formulari per il trasporto dei rifiuti.

SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA

art. 279, c.5 – Emissioni in atmosfera: Emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Art. 1, c.1:

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato;
- utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 1, c.2

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 1 c.1.

Art. 2, c.1.

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- Inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato;
- Utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- Trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;

- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Reg. (CE) n.338/97.

Art. 2, c. 2.

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 2 c.1.

Art. 6, c. 4.

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 3 bis, c. 1.

- Falsificazione o alterazione di certificati o licenze;
- False dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza;
- Utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione;
- omessa o falsa notifica all'importatore.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

art. 3, c.6.

Autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal REG. CE n. 3093/94.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

Art. 8, c. 1 e 2 - Inquinamento doloso dei mari.

Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Art. 9, c.1 e 2 - Inquinamento colposo dei mari.

Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998

Il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12-bis, richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La responsabilità dell'Ente è, dunque, configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni

La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998). La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifici, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. La pena è aumentata se ricorrono due o più

delle condizioni precedenti (comma 3-bis). La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998).

- **Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Razzismo e Xenofobia**

Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966"

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» che, allo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, ha introdotto, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

L'art. 5 della succitata Legge Europea ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies rubricato "Razzismo e xenofobia" che prevede la punibilità dell'ente in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 3, comma 3 bis, della L. 654/1975. L'articolo in questione punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla Legge Europea 2017- della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Occorre però precisare che il recente D.lgs. 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha disposto – con l'art. 7, comma 1, lettera c) – l'abrogazione dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 in quanto norma sostituita dall'art. 604-bis del Codice Penale, e particolarmente dal comma 3 che riproduce integralmente l'abrogato comma 3-bis, senza però intervenire sull'articolo 25-terdecies del Decreto Legislativo 231/2001, con evidente difetto di coordinamento tra le due norme in relazione al reato in esame.

Pur tenendo presente il principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001 che sembrerebbe deporre a favore di una non rilevanza del nuovo 604-bis c.p. a fini 231, la mancanza di precedenti giurisprudenziali in merito, in un'ottica prudenziale, induce tuttavia a tener conto anche di tale fattispecie.

In termini concreti, è pertanto raccomandabile che:

- il Codice Etico contenga apposita disposizione per i destinatari di divieto di comportamenti o atti nell'esercizio delle attività aziendali configurabili come fattispecie rilevanti ai fini del predetto 604-bis comma 3.
 - siano adottati appositi protocolli per la corretta gestione delle risorse umane;
 - per le aziende che utilizzano forme di comunicazione esterna e pubblicità, siano introdotti appositi protocolli di controllo preventivo volti ad evitare messaggi configurabili quali violazioni della predetta norma penale.
- **Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

La Legge 3 maggio 2019, n. 39, entrata in vigore il 17/5/2019, ha disposto – con l'art. 5, comma 1 – l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies che dispone quanto segue: «1. *In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

L'art. 1 della L. 401/1989, a cui il predetto art. 25-quaterdecies rimanda, punisce il delitto di frode in competizioni sportive; l'art. 4, invece, riguarda l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Solo per i delitti sarà possibile applicare sanzioni interdittive, con una durata minima di 1 anno.

Il reato di frode sportiva punisce *chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; punisce con le stesse pene il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

L'art. 4 ricomprende numerose fattispecie sia di delitti che di contravvenzioni. Prevede la punibilità per:

- chi esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse oppure di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- chiunque organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o da UNIRE;
- l'esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- coloro i quali vendano sul territorio nazionale, senza autorizzazione alcuna da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;
- chi partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- chi organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;
- chiunque, quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse, in qualsiasi modo pubblicizzi il loro esercizio;
- chiunque in Italia pubblicizzi, in qualsiasi modo, giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti in maniera abusiva;
- chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero;
- chi effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la suddetta raccolta o prenotazione, del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi.

- **Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 - Reati Tributari**

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha introdotto la previsione della responsabilità amministrativa da reato degli enti in caso di commissione di delitti in materia tributaria a vantaggio degli stessi, limitando tuttavia l'intervento al reato di frode fiscale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000. La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha disposto – con l'art. 1, comma 1 – la conversione, con modificazioni, del suddetto Decreto estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche a chi si avvalga nella dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (art. 3 del D.lgs. n.

74/2000), emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva (art. 11).

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto la attuazione della c.d. Direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), sono state apportate modifiche sia al codice penale sia al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Fra l'altro, l'art. 5, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 75 del 2020 aggiunge all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157/2019, un nuovo comma 1-bis con il quale si estende l'elenco dei reati tributari che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, introducendo i delitti di: dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000). Tali reati rilevano ai fini del D.lgs. n. 231/2001 esclusivamente se commessi «anche in parte nel territorio di un altro Stato membro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

Di seguito una disamina degli articoli del D.lgs. 74/2000 richiamati nell'articolo 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

Art. 2 commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti

L'articolo in esame è stato riformato dall'art. 39, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 124/2019. Questa disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Ai fini della configurabilità del reato non è previsto il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova quindi applicazione indipendentemente dall'ammontare di imposta evaso.

La dichiarazione, oltre ad essere infedele è altresì fraudolenta perché supportata da documentazione falsa, idonea ad ostacolare le attività di accertamento o a suffragare l'esposizione non veritiera dei dati in essa indicati. L'oggetto materiale del reato è costituito dalle fatture e da altri documenti equivalenti alla fattura (nota, parcella, conto e simili) ovvero da altri documenti – quali, ad esempio, scontrini fiscali, ricevute fiscali, note di credito e di addebito, DDT, schede carburante – cui la normativa tributaria attribuisce livello probatorio. L'inesistenza di tale documentazione può essere oggettiva (qualora sia riferita ad operazioni, in tutto o in parte, realmente mai avvenute) o soggettiva (se l'operazione documentata sia in realtà intercorsa tra

soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella fattura stessa). Si tratta di reato commissivo che si realizza in due momenti distinti: l'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quale condotta strumentale e propedeutica rispetto all'azione tipica del reato che consiste nella successiva indicazione degli stessi in una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'I.V.A.

Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 74/2000, non è punibile a titolo di tentativo. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione). Secondo un indirizzo giurisprudenziale (Cfr. Cass. Sez. 3, n. 52411 del 19/6/2018), tale elemento soggettivo è compatibile con il dolo eventuale che può ravvisarsi nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evento evasivo della norma.

L'art. 39, comma 1, lett. b), del D.L. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inserito alla norma in esame l'art. 2-bis che prevede una pena più bassa quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a centomila euro. Superata tale soglia, l'illecito è dunque ritenuto di maggiore gravità e per tale ragione, il mancato superamento della soglia pare possa ritenersi come circostanza attenuante. Tuttavia, la natura autonoma potrebbe essere argomentata dalla distinzione nell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 delle due ipotesi come se si trattasse di reati diversi, riconducendo ad essi differenti sanzioni.

Giova precisare che l'art. 39, comma 1, lett. q), prevede per il reato de quo l'applicazione della confisca "in casi particolari" ex art. 240-bis c.p. quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a duecentomila euro.

Art. 3 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Si tratta di una fattispecie residuale rispetto al reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". La condotta costitutiva del delitto in esame, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 158/2015, ha una struttura "bifasica", in quanto il reato si perfeziona con la dichiarazione mendace (prima fase), supportata dalla commissione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero, in via alternativa, l'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi fraudolenti (seconda fase). I mezzi fraudolenti, in questo caso, devono essere diversi dalle fatture false e possono essere considerati tali, ad esempio, l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome eccetera. Qualora l'attività ingannatoria prodromica sia posta in essere da altri, il soggetto agente deve averne consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione. Secondo una recente pronuncia della Cassazione (cfr. Sez. 3 n. 19672/2019), nel caso in cui un professionista abilitato rilasci un mendace visto di conformità (ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 241/1997) o un'infedele

certificazione tributaria (ex art. 35 del succitato decreto) ai fini degli studi di settore, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria in errore così da integrare il concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

È richiesto il dolo specifico rappresentato dal fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito di imposta inesistente. Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e non è punibile a titolo di tentativo.

Anche per questo reato è prevista la confisca allargata quando l'imposta evasa è superiore ad euro centomila.

Art. 4 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

Tale norma si applica in via residuale rispetto alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs. 74/2000 ed a quella di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.lgs. 74/2000.

È escluso il concorso con la fattispecie ex art. 2 D.lgs. quando la condotta materiale ha ad oggetto la medesima dichiarazione, mentre non opera laddove le condotte siano diverse (omissione di elementi attivi; dichiarazione di elementi passivi inesistenti).

La norma punisce chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando ricorrono congiuntamente due soglie di punibilità:

- 1) imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000;
- 2) elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore ad € 2.000.000.

Il reato, che si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (dichiarazione di elementi attivi fittizi o elementi passivi inesistenti). La norma in esame, al comma 1-ter, prevede infine una causa di non punibilità se le valutazioni complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 % da quelle corrette.

La legge n. 157/2019 ha elevato la cornice edittale della norma: il decreto fiscale prevedeva che si passasse dalla reclusione da uno a tre anni alla reclusione da 2 a 5 anni, mentre la legge di conversione ha assestato la cornice da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni e sei mesi.

Art. 5 D.lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

Tale norma punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione). Il reato si consuma al momento scadenza del termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione successivamente alla scadenza del termine ordinario.

Se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. È prevista la reclusione da 2 a 5 anni.

Art. 8 D.lgs. 74/2000 commi 1 e 2-bis Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Ai sensi dell'articolo in esame, soggetto attivo del reato può essere chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti utilizzabili da terzi per fini di evasione fiscale. Il reato sussiste anche qualora non sia conseguito il risultato di evasione fiscale in quanto è sufficiente che lo stesso costituisca lo scopo della falsità. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti rientra tra i reati c.d. "non dichiarativi". Rappresenta il caso speculare alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti, di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000, che punisce l'autore che percepisce e utilizza il documento, al fine di evadere l'imposta diretta o sul valore aggiunto; l'art. 8 punisce infatti la condotta di chi, a monte, emette la fattura o il documento – per operazioni inesistenti – destinato ad altro soggetto al fine di consentirgli l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il momento consumativo del reato coincide con l'emissione o il rilascio della fattura o del documento inesistente all'utilizzatore non essendo richiesto che pervenga al destinatario né che quest'ultimo lo utilizzi; qualora vi siano più episodi in un unico periodo di imposta, si consuma nel momento di emissione dell'ultima fattura o dell'ultimo documento inesistente. In generale, possono considerarsi "altri documenti per operazioni inesistenti" quei documenti che attestano l'esistenza di una

prestazione e quindi la fondatezza di una deduzione o detrazione: parcella, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, nota di credito o di addebito, bolla doganale, c.d. autofattura, scheda carburanti.

Il comma 2-bis, inserito dal D.L. 124/2019, prevede un'attenuante che fissa una pena più bassa quando l'importo relativo ad operazioni inesistenti indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad euro centomila.

Art. 10 D.lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

La norma in esame è posta a tutela di un corretto esercizio dell'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria. Questa fattispecie trova applicazione in via residuale, qualora non ricorra un più grave reato. Si tratta di reato comune che può essere commesso da chiunque per favorire l'evasione di terzi. La condotta consiste nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili e dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione così da non consentire la determinazione del reddito o del volume di affari. Costituiscono scritture contabili il libro giornale, registri IVA acquisti, corrispettivi, fatture emesse, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili etc; tra i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali vi sono invece fatture emesse, fatture acquisto, ricevute fiscali, scontrini fiscali, bolle di accompagnamento o DDT. Il dolo specifico è ravvisabile nella finalità di evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione; trattandosi di reato di evento e non essendo tale fattispecie richiamata dall'art. 6 del D.lgs. 74 /2000, è punibile il tentativo quando, nonostante l'occultamento o la distruzione della documentazione contabile, l'amministrazione finanziaria ricostruisca ugualmente e in maniera analitica il reddito o il volume di affari in base ad altri elementi.

Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 Indebita compensazione

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad € 50.000. Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il reato si consuma nel momento della realizzazione dell'indebita compensazione. L'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 74/2000, prevede una causa di non punibilità se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. È prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni nel

caso di compensazione con crediti non spettanti, e la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di compensazione con crediti inesistenti.

In tema di reati tributari, l'utilizzo in compensazione di un credito Iva derivante da una dichiarazione omessa integra il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti. Ad affermarlo è la Cassazione che si è pronunciata sul caso di un legale rappresentante di una cooperativa, condannato per omessa presentazione della dichiarazione e indebita compensazione di crediti Iva inesistenti, ex articoli 5 e 10 quater del D. lgs. n. 74/2000, per aver omesso il versamento delle imposte utilizzando un credito Iva scaturente dalla dichiarazione dell'anno precedente non presentata. In particolare, con una interpretazione molto rigida della disciplina, la Corte ha affermato che possono essere utilizzati in compensazione solo i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche (*ex multis* Cass. penale sez. III, 21/06/2018, n.43627).

Art. 11 D.lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Tale articolo punisce la condotta di colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su quelli altrui, idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario. Il bene giuridico tutelato consiste nel corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dello Stato.

La condotta può consistere nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti su beni propri o di altri (materiale sottrazione di disponibilità), oppure può consistere nell'indicare elementi attivi o passivi diversi da quelli reali nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale (attività di falsificazione relativamente alla consistenza del patrimonio).

Nel primo caso, la consumazione avviene nel momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti su beni propri o altrui; nel secondo caso richiamato dal secondo comma il momento consumativo è quello in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale che viene corredata da elementi attivi o passivi diversi da quelli reali.

Relativamente alla prima ipotesi, si potrebbe configurare il tentativo qualora il contribuente tenti di vendere simulatamente un proprio bene ma poi per cause a lui esterne il negozio non si perfezioni; nel secondo caso, invece, appare non configurabile in quanto fino al momento in cui non viene presentata la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale (momento in cui il reato si consuma) si tratterebbe solo di mere intenzioni.

Nonostante la norma faccia riferimento a "chiunque", si tratta di un reato proprio poiché sono potenziali soggetti attivi del reato coloro i quali siano già qualificati come debitori di imposta.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto scopo della condotta è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione

coattiva o di ottenere un pagamento delle somme dovute. Il debitore di imposta, attraverso l'impovertimento reale o fittizio del proprio patrimonio, persegue così il fine di pregiudicare la pretesa erariale.

La norma individua anche una soglia di punibilità, al di sotto della quale il reato non è comunque qualificabile: è quindi necessario che l'ammontare complessivo dei debiti, intesi nel loro ammontare complessivo di capitale, sanzioni amministrative correlate ed interessi legali, non sia inferiore a cinquantamila euro.

La confisca allargata è prevista per la fattispecie in esame quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore centomila euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre duecentomila euro.

- **Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001 - Contrabbando**

L'art. 5, lett. d), del D.lgs. 14 luglio 2020 di attuazione della Direttiva PIF, introduce nel D.lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-sexiesdecies, estendendo la responsabilità da reato degli enti alle fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Le sanzioni comminate sono sia di natura pecuniaria, modulate a seconda del valore dei diritti di confine dovuti, sia di natura interdittiva, essendo richiamata l'applicazione dell'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La nuova disposizione rinvia ai "reati" del Testo Unico Doganale, quindi:

-ai delitti del Titolo VII Capo I, intendendosi per tali i fatti ivi previsti ma solo se superano 10mila euro di diritti di confine evasi (nulla quaestio per quelli che prevedono la reclusione):

-Art. 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

-Art. 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

-Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

-Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

-Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

-Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

-Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

-Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

-Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).

-Art. 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

-Art. 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

-Art. 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

- Art. 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Art. 292 (Altri casi di contrabbando)
- Art. 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- alle contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

Un aspetto rilevante anche ai fini della compliance preventiva, sarà rappresentato dal rapporto con lo spedizioniere doganale, che svolge tutte le formalità doganali nello scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci (esercitandone la rappresentanza). In virtù di tale disposizione andrà, inoltre, approfondito il rapporto tra la responsabilità dell'ente e la sua responsabilità civile dipendente dai delitti di contrabbando prevista del Testo Unico Doganale (articolo 329): "Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, lo esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente. Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti".

Di particolare attenzione sarà il tema delle conseguenze della responsabilità dell'ente in relazione all'estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa (articolo 334): "Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato". Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 231, l'estinzione del reato non esclude la responsabilità dell'ente, anche se il pagamento in oggetto è effettuato dallo stesso.

- **Art. 25-septiesdecies, D.lgs. n. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale**

Art. 518 bis c.p. Furto di beni culturali

Tale fattispecie incriminatrice punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o

si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Art. 518 ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali

Tale norma punisce chiunque si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 518 quater c.p. Ricettazione di beni culturali

Risponde di tale fattispecie incriminatrice punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 518 octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Il reato previsto dall'art. 518 octies c.p. punisce la condotta di colui che forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. È prevista una pena inferiore per chi fa uso di tale scrittura senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Art. 518 novies c.p. Violazione in materia di alienazione di beni culturali

Tale norma punisce le seguenti condotte:

- quella di colui che, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- quella di chi, essendovi tenuto, non presenta nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- quella dell'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518 decies c.p. Importazione illecita di beni culturali

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Art. 518 undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Tale fattispecie incriminatrice punisce: i) colui che trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; ii) chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché iii) chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518 duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

L'articolo sancisce quanto segue "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili ove previsto o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna".

Art. 518 quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte

L'articolo punisce tali condotte:

- quella di chi al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- quella di colui che, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

- quella di chi, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
 - quella di colui che, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
- **Art. 25-duodevicies, D.lgs. n. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

Art. 518 sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali

L'articolo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 518 terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013)**

I seguenti reati costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva:

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- **Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146)**

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.lgs. n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

I reati presupposto sono i seguenti:

- l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 74, del DPR 309/90 (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. (vedi sopra);
- favoreggiamento personale;
- traffico di migranti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (vedi sopra).

Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291 bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato – il diritto dello Stato a percepire il tributo – per effetto di

un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Si configura il reato di favoreggiamento personale in capo a chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, "aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa". Oggetto della tutela penale è l'interesse dell'Amministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale che viene turbato dai fatti che mirano a fuorviare od ostacolare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

1.3 Le sanzioni e i delitti tentati

Il D.lgs. n. 231/2001 prevede diverse tipologie di sanzioni:

Le **sanzioni pecuniarie** sono sempre applicate all'Ente riconosciuto colpevole; la loro commisurazione avviene attraverso un sistema di quote. Il Giudice determina il numero delle quote (da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000) in relazione alla gravità dell'illecito, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati, ed assegna ad ogni singola quota un valore economico. Il valore di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.549,00.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, **sanzioni interdittive** quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la **pubblicazione della condanna** che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva, la **confisca**, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente, ed il **commissariamento** dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto n. 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto n. 231).

1.4 Autori del reato

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d'impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale"; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati "scaricamenti verso il basso" di detta responsabilità.

1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'O.d.V.;
- iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità

dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.6 Scopo e finalità del Modello.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, come sopra anticipato, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri *a) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto) e b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo (di seguito, in forma abbreviata, "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso.*

Nel prossimo capitolo viene descritto il Modello Organizzativo adottato da AGRIMOLA S.p.A., la sua struttura, la sua finalità ed il suo funzionamento.

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Adozione del Modello

AGRIMOLA S.p.A., (di seguito anche la “Società”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001” emanate dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative il 21 settembre 2010, nonché alle Linee Guida in merito approvate da Confindustria il 31 marzo 2008.

Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Società ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consenta di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma migliori la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che l’adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, amministratori, fornitori, partner e collaboratori) affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività in e/o con AGRIMOLA S.p.A., comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Il CdA ha nominato, con delibera del 20 gennaio 2016, l’Organismo di Vigilanza in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001. Tale OdV è composto come segue:

- Dott. Afro Stecchezzini (Presidente);
- **Avv. Simone Magnani (Componente esterno);**
- Dott.ssa Daniela Musiani (Responsabile Qualità);
- Dott. Maurizio Concato (Sindaco).

Il Consiglio di Amministrazione di AGRIMOLA S.p.A., nella seduta del 21 giugno 2016 ha deliberato di dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e ne ha approvato i contenuti. Al fine di implementare e aggiornare il Modello la Società si è avvalsa della collaborazione di un team di lavoro 231.

Nella seduta del GIORNO/MESE/2024 il CdA ha approvato le modifiche apportate alla Parte Generale e Speciale del Modello, al Codice Etico e di Comportamento, all’Elenco delle Figure apicali, al Sistema Sanzionatorio, all’Analisi dei Rischi 231, alla Procedura di Comunicazione con l’Organismo di Vigilanza volte a recepire le novità normative in materia di Whistleblowing; inoltre, il CdA ha approvato la Procedura

Whistleblowing che costituisce l'All. VI del Modello 231 della Società e ha abolito il documento contenente l'elencazione degli illeciti (All. IV categorie illeciti 231) essendo lo stesso ridondante rispetto all'elencazione dei reati presupposto già declinata nella Parte Generale del Modello.

Infine, nella medesima seduta il CdA ha proceduto alla nomina di un ulteriore componente dell'Organismo di Vigilanza, individuato nell'Avv. Simone Magnani, allo scopo di garantire all'interno dell'Organismo la presenza di un soggetto con specifiche competenze di natura giuridica.

2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali della Società, al fine di dotarla di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali, ed in particolare di quelle finanziarie, al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

Si rinvia, a tale proposito all'All. III al Modello (Analisi dei rischi 231) e alla Relazione allegata al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all'interno delle quali, potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa. Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree aziendali in cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione del presente Modello, la Società potrà monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree a rischio”, la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una parte speciale.

La prima parte di carattere generale (di seguito la “Parte Generale”) riporta i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui l’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso. La seconda parte speciale, partendo dall’analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 delle direzioni/funzioni/aree aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale.
- Codice Etico **e di comportamento**;
- All. I Elenco figure apicali;
- All. II Sistema sanzionatorio;
- All. III Analisi dei rischi;
- All. IV Procedura di Comunicazione con l’O.d.V.;
- All. V Regolamento interno dell’O.d.V.;
- **All. VI Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità “whistleblowing”.**

L’inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stato compiuto per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo.

2.4 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta da parte dell’O.d.V., ad eccezione del Regolamento dell’Organismo di Vigilanza; tale regolamento, è infatti approvato e modificato dall’ODV stesso che ha la facoltà di definire autonomamente la propria operatività e organizzazione.

III. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) E SUO REGOLAMENTO INTERNO

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. b, D.lgs. n. 231/2001).

L'esistenza di un tale organismo è condizione necessaria, insieme all'efficace adozione ed applicazione del Modello Organizzativo, affinché l'ente goda dell'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati di cui al Decreto.

Si sottolinea che l'organismo in parola non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno all'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento della propria attività, si è dotato di un apposito regolamento, conforme a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 che ne disciplina il concreto funzionamento. Tale regolamento, in cui sono definiti i poteri, le funzioni, la composizione, i requisiti che i componenti devono avere, i criteri di ineleggibilità, decadenza rinuncia e revoca nonché la disciplina sui flussi informativi e la gestione costituisce l'allegato V del presente Modello, al quale si rimanda.

IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Formazione ed informativa alle parti interessate

AGRIMOLA S.p.A. promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane gestisce in cooperazione con l'O.d.V., la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un'ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; invio cartaceo del codice etico unitamente alla busta paga; affissione in bacheca; *e-mail* o comunicazione di aggiornamento.
- Amministratori: consegna e presentazione del Modello 231 e del Codice Etico.
- Collaboratori/Agenti: comunicazione in forma scritta o elettronica relativa all'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico da parte di AGRIMOLA S.p.A. (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- Fornitori/Partner: comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partner si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con AGRIMOLA S.p.A.
- I soci: saranno informati dell'adozione del Codice Etico e del Modello 231 e saranno invitati a prenderne visione.
- Clienti/Utenti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi.

V. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'efficacia e l'effettività del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di comportamento, sono strettamente connesse alla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio. A riguardo, sia l'art. 6, comma 2, lettera e) che l'art. 7, comma 4, lettera b) del Decreto sanciscono che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Inoltre, l'art. 6, comma 2bis, come modificato dal D.lgs. 24/2023, sancisce che gli stessi Modelli "prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Al sistema disciplinare è affidata una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, ex post, le violazioni del Codice Etico e di comportamento e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.

La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad esigenze di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto. È chiaro che deve esservi, comunque, un riscontro in termini di effettività. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti, deve essere comunque prevista una sanzione dotata di un'adeguata efficacia deterrente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da AGRIMOLA S.p.A. in piena autonomia e indipendente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

In caso di accertata violazione del Modello o del Codice Etico e di comportamento, l'OdV riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie all'Organo Amministrativo e la direzione aziendale; deve essere inoltre informato il Collegio Sindacale.

L'Organo Amministrativo e la competente funzione aziendale approvano i provvedimenti da adottare, anche a carattere sanzionatorio, secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.

Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ne dovrà dare adeguata motivazione all'Organismo stesso ed al Collegio Sindacale.

AGRIMOLA S.p.A. insieme al Codice Etico e di comportamento ed al Modello, pubblicizza adeguatamente anche il sistema disciplinare, affinché tutti i portatori di interesse abbiano piena conoscenza delle conseguenze connesse al compimento di condotte vietate dal Codice Etico e di comportamento o difformi rispetto alle procedure stabilite nel Modelli Organizzativo.

Per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le conseguenti misure disciplinari adottate da AGRIMOLA S.p.A. nei confronti di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, soci nonché collaboratori esterni, agenti, consulenti e partners si rimanda all'Allegato II "Sistema Sanzionatorio" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società.

VI. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene redatto un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'O.d.V.) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

PARTE SPECIALE

VII. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

7.1 I destinatari

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di AGRIMOLA S.p.A., ossia dipendenti, collaboratori e amministratori, i quali sono tenuti, senza distinzioni o eccezioni, a osservare e a far rispettare i principi di seguito individuati.

Il Modello, nei suoi principi generali, si rivolge altresì a tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001.

A fronte di ciò, AGRIMOLA S.p.A promuove la più ampia diffusione del Modello 231 presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

AGRIMOLA S.p.A mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Modello stesso.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

7.2 Le fattispecie di reato

L'elenco aggiornato delle fattispecie di reato e delle condotte rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 per AGRIMOLA S.p.A è contenuto nella parte generale del modello a cui si rimanda.

7.3 Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio

La mappatura dei processi sensibili e delle aree a maggiore rischiosità, e la descrizione degli strumenti di controllo preventivo già in atto (All. III Analisi dei rischi), ha portato alla definizione di ulteriori protocolli, necessari a garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della società, ed in altri termini l'efficacia del modello.

In particolare, tale efficacia è garantita innanzitutto dal rigoroso rispetto di alcune regole generali:

- Diffusione e pieno rispetto del Codice Etico aziendale da parte di tutti gli operatori, amministratori, soci, collaboratori, partner, fornitori, ecc.;
- Predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;
- Gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una

puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; questa regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione delle procure: rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, formalmente accettate, adeguatamente pubblicizzate;

- Comunicazione e diffusione del contenuto del Modello 231 di AGRIMOLA S.p.A in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- Formazione del personale sul contenuto del Modello 231 di AGRIMOLA S.p.A in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- Implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;
- Previsione di un sistema di report costante all'Organismo di Vigilanza su determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo, proposta sanzionatoria.

A queste misure generali di contenimento del rischio si aggiungono alcuni protocolli speciali individuati per ciascuna area/processo sensibile e di seguito descritti.

Un'analisi completa delle aree, dei reati configurabili e del rischio individuato, è contenuta nell'All. III al Modello "Analisi dei rischi".

A titolo esemplificativo, si elencano di seguito i principali rischi emersi per le singole funzioni aziendali esaminate.

Consiglio di Amministrazione

È necessario premettere che le attività tipicamente legate ad organi quali il Consiglio di Amministrazione e la Presidenza, sono caratterizzate da un rischio intrinseco all'attività stessa.

Infatti, buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'ente sono reati "propri", di amministratori, direttori generali e liquidatori (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili, formazione fittizia del capitale, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori ecc...), in relazione al ruolo da questi ricoperto.

Per tale motivo il rischio intrinseco può essere ridotto, ma mai del tutto eliminato.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, un contributo alla corretta gestione del rischio è comunque dato dalla natura collegiale di tale organo societario, che rappresenta di per sé una forma di autocontrollo.

Inoltre, al fine di tenere sotto controllo quest'area sensibile, soprattutto nell'esercizio dei poteri attribuitele da Statuto, si è ritenuto di vincolare esplicitamente ed individualmente i componenti del C.d.A. al rispetto del Codice Etico, con espressa accettazione del suo contenuto da parte dei singoli componenti del C.d.A. Inoltre, gli amministratori devono impegnarsi a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di

assenza di conflitti di interessi, oppure, in caso di esistenza di tali conflitti, gli stessi devono impegnarsi a chiarirne la natura all'Organismo di Vigilanza e alla Società.

A questo controllo generale e preventivo si aggiunga l'obbligo, comunque previsto nel Codice Etico e nella Procedura di Comunicazione (All. V al Modello), di intrattenere un canale di comunicazione costante con l'Organismo di Vigilanza in relazione alla gestione dei rapporti con la P.A., sia da parte dei singoli Amministratori sia da parte del C.d.A. nella sua collegialità.

In AGRIMOLA S.p.A. le attività tipiche del C.d.A. caratterizzate da un maggior indice di rischiosità sono le seguenti:

- **Esercizio dei poteri di gestione attribuiti da Statuto; Approvazione del budget annuale.**

Reati configurabili: Esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (art. 2621, 2621bis c.c. False comunicazioni sociali); falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 2625 c.c. Impedito controllo); sopravvalutazione di un credito (Art. 2632 c.c. Creazione fittizia di capitale). Reati contro la Pubblica Amministrazione (soprattutto corruttivi) per l'ottenimento di favori o vantaggi illegittimi. Ricezione di denaro o valori di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione). Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa (Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), impiego, sostituzione o trasferimento in attività economico-finanziarie di beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto che si è commesso o concorso a commettere (Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio). Redazione di documenti contabili societari, da parte di amministratori o sindaci che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (Art. 2635, c.3, c.c. Art. 2635-bis, c.1, c.c. Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati). Reati Tributari: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: deleghe al Presidente e al Responsabile Amministrativo (Luca Sassi S.r.l.) in forza di contratto stipulato in data 08/05/2015 per la redazione di documenti amministrativi da portare in CdA. Previsione da Statuto dell'obbligo di riferire al CdA e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate; Plurimi controlli: CDA, Presidente/DG; Resp. Amm.vo/A.D. e CDS, anche attraverso procedure informatizzate del gestionale. Controlli da parte della società di Revisione: Revisione contabile del bilancio di esercizio di Agrimola S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della coerenza dell'informativa inclusa nella relazione sulla gestione e della sua conformità alle norme di legge; Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Agrimola S.p.A.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Modello 231 e del Codice Etico. Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sul D.Lgs. n. 231/2001 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria; Formalizzazione della procedura di predisposizione del budget ai fini della prevenzione dei reati tributari; Incontro tra OdV e Presidente avente a tema il budget. Creazione di apposita procedura di comunicazione con OdV da parte delle figure apicali. Trasmissione dei verbali inerenti le delibere del CdA e report all'OdV in apposito incontro periodico. Previsione e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte di amministratori.

- **Gestione delle attività strumentali alla convocazione e deliberazione di assemblea; predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea.**

Reati configurabili: Compimento di atti simulati o fraudolenti che determinano la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto; pagamento di compensi (superiori al dovuto) per prestazioni professionali effettuate da soci a titolo di professionisti/consulenti; concessione di prestiti/finanziamenti, cessione beni, cespiti e soci; esposizione di fatti non veri in relazione alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società (Art. 2636 c.c. Illecita influenza assemblea). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio). Reati Tributari: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica

(art. 10 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: libero accesso da parte dei soci ai verbali del CdA; Applicazione dello Statuto e del Regolamento; Verifica da parte del Collegio Sindacale e da parte del commercialista esterno studio "Cavina". Chiarezza nell'attribuzione dei vari ruoli, compiti, poteri e responsabilità; Individuazione formalizzata di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa; Tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: implementazione di una procedura per la convocazione del CdA che prevede l'invio della stessa entro 3 giorni dalla data fissata della seduta e trascrizione dei verbali entro i 30 gg. successivi alla data di convocazione; Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sul D.Lgs 231 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria; Previsione di una riunione (verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra Collegio Sindacale e OdV prima della seduta del CdA per approvazione dello stesso. Previsione di una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal D.G. e dal Responsabile Amministrativo attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali in suo possesso. Inserimento nel Codice Etico di specifici principi; Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico. Garanzia di tracciabilità e rintracciabilità dei documenti che generano il bilancio, nonché degli operatori che hanno collaborato alla loro formazione. Trasmissione dei verbali inerenti le delibere del CdA e report all'OdV in apposito incontro periodico.

- **Attività in concorso con i soggetti aziendali responsabili della gestione amministrativa contabile e della raccolta e valutazione dei dati per la bozza di bilancio.**

Reati configurabili: esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali); reati realizzabili anche in concorso con le figure aziendali deputate alla gestione contabile ed amministrativa. Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c.); Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite (art. 2625 c.c. Impedito controllo); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Reati Tributari: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri

documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: discussione collegiale; Approvazione Assemblea; tempestiva messa a disposizione della bozza di bilancio; Controlli automatici del gestionale e controlli da parte del Responsabile amministrativo, del Collegio Sindacale e del commercialista esterno studio "Cavina". Controlli da parte della Società di Revisione: Revisione contabile del bilancio di esercizio di Agrimola S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della coerenza dell'informativa inclusa nella relazione sulla gestione e della sua conformità alle norme di legge; Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Agrimola S.p.A.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Previsione di una dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite dal Responsabile Amministrativo e tempestiva messa a disposizione all'OdV della bozza di bilancio; riunione tra OdV e Collegio Sindacale e società di revisione per discutere il bilancio prima della sua approvazione; Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Delibere aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari rilevanti (prestazione garanzie, contratti di elevato valore, transazioni, ripartizione riserve, ecc.)**

Reati configurabili: formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni/quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione; sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate (art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale); Restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli (Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti); Riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile, tramite: distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; distribuzione di riserve indisponibili per legge (art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve); Lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, tramite acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante); Effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori (pubblicità e termini dilatori funzionali a eventuali opposizioni) (art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori); Agevolazione alla Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra

utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art.640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio). Reati Tributari: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: controllo tramite discussione collegiale, verifiche da parte del Collegio Sindacale, anche in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei Regolamenti e in conformità alla legislazione vigente.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: comunicazione all'OdV di eventuali delibere aventi ad oggetto particolari aspetti economico-finanziari. Previsione e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente, nonché di altri amministratori e dirigenti. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Attribuzione deleghe/potere di rappresentanza/funzioni ai singoli amministratori**

Reati Configurabili: Attribuzione di deleghe e procure senza adeguata pubblicità e specifico trasferimento di poteri coerenti, al fine di agevolare attività di mala gestio a vantaggio della società o a discapito dei soci o creditori. Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite)

Indice di rischio: BASSO

Controlli in vigore: Inserimento nel Codice Etico di specifici principi e sua diffusione. Operazioni riservate a CDA.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazione all'ODV del sistema di deleghe/procure esistente e di ogni variazione sopravvenuta; creazione di sistema di deleghe articolato e/o con procure approvato da CDA, pubblicizzato e con limiti di spesa; report ad ODV e CDA in relazione all'operato dei singoli amministratori con deleghe. Diffusione Modello 231 e Codice Etico.

- **Gestione rapporti con organi sociali e soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti *ex lege*.**

Reati configurabili: il reato si configura quando gli amministratori, occultando documenti o con altri artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione (Art. 2625 c.c. Impedito controllo).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: libero accesso da parte dei soci ai verbali del CdA; applicazione dello Statuto e dei Regolamenti Sociali; Verifica da parte dei Sindaci.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sul D.Lgs. 231 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria; Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei conseguenti comportamenti da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione rapporti con autorità pubbliche di vigilanza**

Reati configurabili: art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, es. revisioni ed ispezioni straordinarie ex D.lgs. n.220/2002.

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: verifica da parte dei Sindaci. Comunicazioni da parte del Presidente al CdA.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: comunicazione ad OdV di ispezioni e controlli di pubbliche autorità periodici e straordinari. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione doni, omaggi, regalie, sponsorizzazioni ecc.**

Reati configurabili: erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla

corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Istigazione dei soggetti che ricoprono le suddette cariche a venir meno ai loro obblighi e all'obbligo di fedeltà ovvero il caso in cui siano essi stessi a sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: approvazione del CdA preventiva; Controllo da parte del Collegio Sindacale inerente la ricezione di omaggi e liberalità da parte di dipendenti, collaboratori ed amministratori. Il Codice Etico detta principi e criteri comportamentali finalizzati ad escludere qualunque forma di favoritismo, clientelismo o finalità corruttiva. Le sponsorizzazioni sono di modico valore e indirizzate ad enti sportivi locali già storicamente sostenuti. In ogni caso, le sponsorizzazioni e gli omaggi sono sempre approvati con delibera del CdA.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: accettazione esplicita del Modello 231 e del Codice Etico; Comunicazione all'ODV dell'elenco dei soggetti destinatari delle elargizioni; redazione, approvazione e diffusione di apposita policy finalizzata a dettagliare limiti e criteri comportamentali nella gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni, offerti e ricevuti.

- **Delibera stipula, risoluzione contratti personale a tempo indeterminato. Per l'assunzione dei dirigenti è richiesta una delibera da parte dell'Assemblea dei soci.**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione).Es. Assunzione/licenziamento di personale gradito/non gradito alla PA. Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite) Assunzione e utilizzo di personale clandestino (Favoreggiamento

all'immigrazione clandestina; Art. 22, c. 12 e 12bis D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare). Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Indice di rischio: BASSO

Controlli in vigore: Decisione del Presidente/DG previa delibera CDA. Verifica da parte del CDS. Registrazione nel libro verbale delle delibere relative al personale.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazione ad ODV di eventuali decisioni di assunzione, risoluzione e modifica contratti del personale. Diffusione Modello 231 e Codice Etico.

Presidente/Amministratore Delegato

- **Esercizio dei poteri di rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, previsti ex lege e per Statuto.**

Reati configurabili: condotte connesse al ruolo di legale rappresentante non conformi alla legge, allo Statuto, al Codice Etico, al Modello 231 tali da configurare in capo alla società una responsabilità per reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (cfr. reati previsti per amministratori in scheda CdA).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: attribuzione potere di rappresentanza da Statuto. Previsione da Statuto dell'obbligo di riferire al CdA e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società. Delega al Presidente per la cura e la gestione dell'ordinaria amministrazione. Controllo da parte del CDA, del CS e della Società di Revisione. Incontri periodici tra ODV e Presidente aventi a tema l'andamento della Società

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Modello 231 e del Codice Etico. Incontro annuale fra Presidente e OdV. Reporting dell'attività periodicamente svolta al CDA.

- **Esercizio del potere di subdelega e di conferire procure, previsto da Statuto.**

Reati configurabili: rischio inerente la scelta del delegato e la vigilanza sul corretto operato dello stesso. L'eventuale uso distorto o non accorto del potere delegato comporta una responsabilità concorrente dello stesso legale rappresentante per omessa vigilanza e culpa in eligendo.

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: attribuzione deleghe a procure coerente con poteri affidati. Pubblicizzazione adeguata delle deleghe conferite. Informativa al CdA. Attribuzione delle deleghe e procure o direttamente per delibera del CdA, oppure per conferimento del Presidente nei limiti dei suoi poteri.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Vigilanza su rispetto sistema di procure e mansionario dettagliato per le figure apicali. Informazione all'OdV della mappa delle deleghe e procure e di ogni modifica apportata. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Esercizio del potere di rappresentanza della società nei confronti di enti e funzionari pubblici (potere di firma per contratti, atti, gare, richieste, finanziamenti, verbali, ispezioni, dichiarazioni ufficiali ecc.).**

Reati configurabili: erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione). Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero). Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione ecc. (Art. 640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato). Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni (Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato); Utilizzo dei fondi ottenuti (Art. 318-322 c.p. Corruzione; art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche); Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p.). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: obbligo di relazionare periodicamente al CdA. Controllo da parte del Collegio Sindacale. Condivisione delle decisioni con il Responsabile Amministrativo.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Codice Etico. Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente, nonché di altri amministratori e dirigenti. Comunicazioni ad OdV dei contratti con enti pubblici o dei rinnovi autorizzativi, anche per il tramite delle funzioni aziendali coinvolte.

- **Accordi contrattuali e non con controparti, partner, collaboratori ecc.**

Reati configurabili: associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Delitti di criminalità organizzata ex art. 416 c.p. ss). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati e Art. 2635 bis, c.1, c.c. Istigazione alla corruzione tra privati). Ricezione di denaro o valori di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione) Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa (Art. 648-bis c.p. Riciclaggio) Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p.), Impiego, sostituzione o trasferimento in attività economico-finanziarie di beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto che si è commesso o concorso a commettere (Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: controllo del CdA e coordinamento con il Responsabile Amministrativo per gli aspetti di sua competenza.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: procedura per la selezione e valutazione collaboratori, partner e fornitori in base a specifici requisiti (storicità, professionalità, conformità normativa, onorabilità). Previsione, all'interno del contratto, di apposite clausole che vincolino il contraente al rispetto del Codice Etico e del Modello ex D.lgs.231/2001. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico anche a controparti.

• **Poteri di firma per Rapporti Istituti di Credito**

Reati configurabili: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621-2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), Impiego, sostituzione o trasferimento in attività economico-finanziarie di beni,

denaro o altre utilità provenienti da delitto che si è commesso o concorso a commettere (Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio). Reati tributari nell'ambito delle dichiarazioni periodiche e annuali.

Indice di rischio: BASSO

Controlli in vigore: Verifiche, supporto e gestione da parte del Resp. Amm.; verifiche CDS e Società di Revisione. Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro; separazione e segregazione funzioni esposte a rischio 231; formalizzazione e pubblicizzazione deleghe e procure.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Controllo costante ODV e accettazione esplicita Codice Etico e Modello 231.

- **Gestione/sviluppo Risorse Umane, con definizione delle linee politiche di selezione, formazione e utilizzo del personale, sviluppo organizzativo e piani retributivi; è necessaria una delibera del CDA in merito ad assunzione e/o nomina di personale a tempo indeterminato, per l'assunzione dei dirigenti è richiesta la delibera dell'Assemblea dei soci; ammissione/esclusione di dipendenti, licenziamenti e/o risoluzione consensuale rapporti di lavoro; gestione a nome della società dei rapporti con rappresentanti dei lavoratori e organizzazioni sindacali; gestione corretta applicazione normativa e contrattualistica giuslavoristica; gestione potere disciplinare interno con irrogazione sanzioni disciplinari conservative al personale dipendente.**

Reati configurabili: assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Art. 22, c. 12 e 12bis D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare); Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: assunzioni con firma Presidente, per delibera CdA (per rapporti lavoro a tempo indeterminato). È necessaria la delibera dell'Assemblea per assunzione dirigenti. La gestione amministrativa e l'organizzazione del personale è svolta dal Responsabile Amministrativo.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Garantire che il processo selettivo venga gestito da almeno due soggetti responsabili, attraverso la formalizzazione della procedura esistente; Specifica previsione nel Codice Etico e sua diffusione. Comunicazioni all'OdV, o discussione in incontri periodici su:

assunzione o licenziamento figure apicali; piano formativo annuale; problematiche inerenti alla gestione dei rapporti sindacali; qualsiasi sanzione disciplinare irrogata per violazione del Codice Etico e del Modello 231 o per motivi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; ammissione/esclusione soci lavoratori dipendenti.

- **Firma corrispondenza ufficiale; assicurazione tenuta gestione contabile; effettuazione pagamenti/riscossioni; costituzione titoli a custodia presso BI; stipula contratti di vendita e fornitura prodotti; gestione contratti di assicurazione; acquisto/alienazione.**

Reati configurabili: esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art. 2621 -2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 c.p.; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art. 648 c.p. Ricettazione, art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater). Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: controlli da parte del CdA e dell'organo di controllo contabile. Limite di budget approvato dal CdA.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Codice Etico e del Modello 231. Vigilanza sulla corretta applicazione del sistema di deleghe e procure e presenza di mansionario dettagliato. Incontri periodici con ODV.

- **Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.**

Reati configurabili: Omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Mancati adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008 (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa.

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: **identificazione dell'A.D. Luca Sassi quale Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in base al verbale di CdA del 2.8.2018.** Adeguata formazione e istruzioni impartite ai lavoratori; Esistenza di procedure specifiche su adempimenti imposti ai lavoratori ai fini di prevenzione protezione, e su gestione della sicurezza sul lavoro da parte dei vertici aziendali e dei preposti nominati; Controllo tecnico-operativo RSPP; Adeguata pubblicizzazione delle procedure inerenti la Sicurezza che dipendenti, clienti, fornitori e collaboratori, devono osservare; Aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) e di altri documenti inerenti la sicurezza; Controllo da parte del Medico Competente; Sistema di deleghe ai sensi dell' art. 16 del D.lgs. 81/08, con attribuzione, a un delegato, di autonomo potere di gestione e di spesa, senza limiti per situazioni urgenti e straordinarie.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: informativa periodica al CdA e all'OdV in ordine all' efficacia delle procedure in essere e in ordine a qualsiasi evento di infortunio che si verifichi a carico di dipendenti o collaboratori, compresi i dipendenti di eventuali subappaltatori. Previsione di procedura *ad hoc* sulla gestione di appalti e cantieri in materia di sicurezza. Comunicazione all'OdV di deleghe, procure e nomine, con particolare riferimento a dirigenti e preposti per la sicurezza.

- **Gestione, manutenzione ed esercizio del Sistema Informatico (SI): organizzazione della struttura dei Sistemi Informatici garantendo il corretto funzionamento, la qualità e la tempistica delle elaborazioni; proposta e realizzazione di scelte hardware e software adeguate alle esigenze aziendali nel rispetto degli investimenti economici pianificati e concordati e dei tempi stabiliti; assistenza alle funzioni societarie relativamente ad utilizzi innovativi delle tecnologie IT per lo sviluppo e miglioramento dei processi previa la valutazione dei costi, dei rischi e dei benefici; identificazione dell'infrastruttura IT, dei servizi e delle architetture di rete che meglio corrispondono alle esigenze informative e gestionali della società; supportare utenti interni ed esterni per corretto utilizzo dei sistemi informativi, delle piattaforme Web e dei servizi IT; gestione uso integrato di software gestionale ERP, software di produzione, software della gestione del personale, piattaforma di BI e servizi di rete.**

Reati configurabili: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione, diffusione e **installazione** abusiva di **apparecchiature**

codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); **Detenzione**, diffusione e **installazione abusiva** di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); **Detenzione, diffusione e installazione** di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica **del soggetto che presta servizi di certificazione** di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Art. 600 quater, 1, c.p. Pornografia virtuale: il reato può essere commesso sia da personale esterno che accede occasionalmente alle apparecchiature informatiche aziendali, sia dal personale della Società che entra in contatto con tali strumenti presso un cliente.

Indice di rischio: ELEVATO.

Controlli in vigore: relativamente alla protezione elettronica: esiste un sistema di controllo interno per garantire accesso legittimo ai sistemi informatici (password, misure di sicurezza, antivirus, antispam, firewall, DPS ecc.); esiste un sistema di accesso limitato ad alcune cartelle contenenti ad esempio dati sensibili, o riservati. In relazione alla protezione fisica dei dati e dei supporti che li contengono: sistema di allarme antintrusione, chiavi della sala server in possesso del solo Presidente e del suo diretto collaboratore.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: obbligo di comunicazione all'OdV di eventuali modifiche alle misure di sicurezza contenute nel registro dei trattamenti e di eventuali violazioni dello stesso documento, o in generale alle procedure e ai sistemi di gestione dei dati informatici. Gestione, aggiornamento e verifica corretta applicazione degli obblighi previsti ex Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.; Obbligo di rispetto del Codice Etico e del Modello 231, soprattutto da parte di fornitori esterni. Piani di miglioramento del sistema di backup di Disaster Recovery e Business Continuity.

- **Privacy e gestione sicurezza dati e informazioni: analisi dei rischi e gestione della sicurezza dei sistemi e dei dati sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Assicurazione del rispetto di tutte le normative in materia di privacy e trattamento dei dati e svolgimento delle mansioni di amministratore di sistema ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018.**

Reati configurabili: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); **Detenzione, diffusione e installazione abusiva** di **apparecchiature** codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); **Detenzione, diffusione e installazione abusiva** di apparecchiature, dispositivi o

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); **Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti** ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica **del soggetto che presta servizi di certificazione** di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Art. 600 quater, 1, c.p. Pornografia virtuale: il reato può essere commesso sia da personale esterno che accede occasionalmente alle apparecchiature informatiche aziendali, sia dal personale della Società che entra in contatto con tali strumenti presso un cliente.

Indice di rischio: BASSO

Controlli in vigore: Nomina di un addetto dedicato; Responsabilità corretto rispetto privacy in capo a Legale rappresentante; aggiornamento registri di trattamento; corretta conservazione dati. Il DG/Presidente è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Codice Etico e Modello 231. Obbligo di comunicazione all'O.d.V. di eventuali modifiche alle misure di sicurezza contenute nel registro dei trattamenti e di eventuali violazioni dello stesso documento, o in generale alle procedure e ai sistemi di gestione dati informatici. Gestione, aggiornamento, verifica e corretta applicazione degli obblighi previsti ex Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 196/03 e ss. mm. ii.; Obbligo di rispetto del Codice Etico e del Modello soprattutto da parte di fornitori esterni. Piani di miglioramento sistema di backup, e disaster recovery e business continuity

- **Gestione omaggi e sponsorizzazioni**

Reati configurabili: tali attività risultano intrinsecamente dotate di un certo margine di rischiosità in quanto le stesse notoriamente rappresentano lo strumento per la realizzazione di attività corruttive di pubblici funzionari, o comunque un mezzo finalizzato ad ottenere trattamenti di favore da eventuali portatori di interesse, che oltrepassano le regole del mercato. Si consideri, inoltre, che il D.Lgs. 231 prevede anche l'ipotesi di reato di Corruzione fra privati. Si vedano altresì i reati previsti per gli amministratori nella scheda CDA.

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: rispetto alla ricezione di omaggi e liberalità da parte di dipendenti, collaboratori ed amministratori. Il Codice Etico detta principi e criteri comportamentali finalizzati ad escludere qualunque forma di favoritismo, clientelismo o finalità corruttiva. Le sponsorizzazioni sono di modico valore e indirizzate ad enti sportivi no profit locali già storicamente sostenuti. Delibera da parte del CdA.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: redazione, approvazione e diffusione di apposita policy finalizzata a dettagliare limiti e criteri comportamentali

nella gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni, offerti e ricevuti. Comunicazione ad OdV di budget per omaggi e sponsorizzazioni e rendiconto annuale delle spese a consuntivo (o discussione in apposito incontro con OdV).

- **Elaborazione del bilancio e del budget da far approvare al CdA**

Reati configurabili: formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni/quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione; sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate (art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale). Restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli (Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti). Riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile, tramite: distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; distribuzione di riserve indisponibili per legge (art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve); Lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, tramite acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante); Effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori (pubblicità e termini dilatori funzionali a eventuali opposizioni) (art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori); Agevolazione all'indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: ad oggi manca una gestione formalizzata del budget. Plurimi controlli da parte di: CdA, Presidente/DG, Responsabile amministrativo/A.D. e Collegio Sindacale, anche attraverso procedure informatizzate del gestionale. Controlli da parte della società di Revisione: Revisione contabile del bilancio di esercizio di Agrimola S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della coerenza dell'informativa inclusa nella relazione sulla gestione e della sua conformità alle norme di legge; Verifica della regolare

tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Agrimola S.p.A.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: formalizzazione della procedura di predisposizione del budget ai fini della prevenzione dei reati tributari. Incontro periodico con ODV e CDS avente a tema il budget. Definizione delle singole voci inerenti le singole voci di costo (manutenzioni, sicurezza, etc.). Incontro semestrale con OdV e Collegio Sindacale. Accettazione esplicita del Codice Etico e del Modello 231. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti. Incontro fra OdV, Presidente, Responsabile amministrativo e Collegio Sindacale prima dell'approvazione del bilancio annuale. Invio all'OdV della bozza della relazione redatta dal Collegio Sindacale.

- **Area Risorse Umane (affidata al PRESIDENTE in collaborazione con il Responsabile Amministrativo per gli adempimenti di sua competenza).**

Reati configurabili: tali attività non espongono, in quanto tali, il Presidente a specifici rischi 231, ma costituiscono la fase prodromica o comunque un'attività che potrebbe avere un rilievo concorsuale con la condotta di reato di altre figure apicali.

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: coordinamento tra Presidente e CdA; approvazione del budget da parte del CdA. La gestione delle paghe e la predisposizione dei contratti di assunzione/licenziamento sono affidate ad un consulente esterno (Studio Bertuzzi)

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Rispetto del Codice Etico; comunicazioni ad ODV come da procedura di comunicazione allegata al presente Modello.

- **FORMAZIONE: organizzazione del lavoro di tutto il personale della funzione nel rispetto della legislazione sul lavoro e dei contratti collettivi, dei contratti aziendali e dei regolamenti interni in modo da realizzare la massima efficienza ed il minimo spreco di risorse; valutazione esigenze formative delle singole Aree, selezione e gestione rapporti con società/enti di formazione esterni, definizione e monitoraggio budget per singole direzioni, rapporti con enti pubblici per eventuale formazione finanziata (redazione documenti e rendicontazione).**

Reati Configurabili: Selezione consulenti e collaboratori per gestione ed erogazione servizi pagati con progetti finanziati da enti pubblici; Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Artt. 318

e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità).

Indice di rischio: BASSO

Controlli in vigore: La pianificazione della formazione è di competenza dei responsabili delle singole funzioni; La formazione obbligatoria è pianificata e gestita dai singoli delegati ex Tu 81/08 con RSPP-QSA.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Formalizzare la separazione dei ruoli fra soggetto gestore e soggetto controllore di eventuali corsi di formazione finanziati da enti pubblici. Specifica previsione nel Codice Etico, e sua diffusione.

• **AMMINISTRAZIONE, ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E FISCALI, GESTIONE CONTRATTI RELATIVI AL PERSONALE.**

Reati Configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o corruzione per garantirsi esito positivo di controllo in corso (Artt. 318 -319 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o truffa volta a garantirsi esito positivo di controlli in corso; es. alterazione registri informatici della PA per modificare dati o informazioni personali al fine di partecipare a gare ed appalti, o per modificare dati fiscali/contributivi/previdenziali (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640 ter c.p. Frode informatica). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: BASSO

Controlli in vigore: La parte di amministrazione delle Risorse Umane è affidata ad un consulente esterno (Studio Bertuzzi) che si occupa di gestire le paghe, predisposizione contratti di assunzione, licenziamenti; Rispetto della normativa a tutela della privacy dei dipendenti.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazione ad ODV di eventuali verifiche enti pubblici; verifica corretta gestione del processo amministrativo relativo alle RU in sede di incontro periodico con l'ODV; Rispetto e diffusione Codice etico a tutto il personale.

Responsabile Amministrativo

- **Applicazione delle strategie aziendali per Area di competenza, definizione di obiettivi, tempi e metodi efficienti ed efficaci in collaborazione con il Presidente/Direttore Generale; In materia di budget: predisposizione del budget finanziario annuale in coordinamento con il Presidente/Direttore Generale; reporting al Presidente di analisi sugli scostamenti del budget.**

Reati configurabili: pagamento/riscossione false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621-2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi diversi dal corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Autorizzazione, anche in collaborazione con altre funzioni aziendali, di operazioni finalizzate a sostituire, trasferire, reimpiegare beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto (Autoriciclaggio art. 648ter1 c.p.). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: il budget è approvato dal CdA, il quale è informato mensilmente e approva bilanci trimestrali formalizzati. La funzione del Responsabile Amministrativo/A.D. e del Presidente/D.G. sono sottoposte ai normali controlli da parte del CdA e del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Redazione e approvazione del mansionario aziendale. Formalizzazione della procedura di predisposizione del budget ai fini della prevenzione dei reati tributari. Incontro tra OdV e Presidente avente a tema il budget. Diffusione del Codice Etico e del Modello 231. Inoltro delle comunicazioni all' OdV come da procedura di comunicazione. Incontro annuale con l'OdV. Verifica a consuntivo sugli scostamenti del budget.

• **Ciclo attivo (surgelato)**

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita (Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione di denaro o valori di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione) Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa (Art. 648-bis c.p. Riciclaggio) Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p.), Impiego, sostituzione o trasferimento in attività economico-finanziarie di beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto che si è commesso o concorso a commettere (Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318-319 c.p. Corruzione; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Corruzione tra privati (art. 2635 c.3 c.c.). Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis); False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili e riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Reati Tributari: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Art. 25-Sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 che estende le responsabilità degli enti alle fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando.

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: Il Responsabile Commerciale riceve l'ordine dal cliente. L'amministrazione riceve dall'ufficio commerciale i contratti con i clienti o gli ordini previsionali e li inserisce nel gestionale. Per eventuali nuovi clienti viene effettuata una visura per la verifica della corretta ragione sociale comunicata. Le distinte di vendita sono trasmesse dal reparto produzione all'amministrazione. L'amministrazione emette il ddt sulla base dell'ordine precedentemente inserito nel

gestionale nonché gli altri documenti necessari per la vendita all'estero. Lo spedizioniere doganale è incaricato delle pratiche di export. In caso di vendite extra UE e la fattura per l'esportazione viene inviata via email al cliente. Emissione della fattura sulla base dei dati contenuti nel DDT, eventualmente modificato in precedenza sulla base del riscontro merce effettuato dal cliente. Controllo delle fatture emesse da parte del personale amministrativo, consegna all' A.D./Resp.Amm. per il visto, e successiva contabilizzazione in prima nota ed invio a mezzo SDI (Italia) e via mail (UE) ai clienti. Riconciliazione mensile degli estratti conto bancari con la contabilità. Controllo da parte dell' A.D./Resp. Amm., del CdS e della Società di Revisione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Redazione e approvazione del mansionario aziendale. Ai fini della prevenzione dei reati tributari, applicare le procedure amministrative che prevedono ruoli e responsabilità in relazione ai rischi fiscali e principali controlli svolti, anche da parte della società di revisione. (Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili). Comunicazione a OdV di eventuali anomalie riscontrate nel corso dei controlli periodici sui crediti. Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi. Esplicita accettazione del codice etico da parte dei Responsabili di settore e dei soggetti abilitati all'incasso; Segnalazione all'ODV di eventuali assegni scoperti. Incontro periodico con OdV. Esplicito divieto di pratiche corruttive nel Codice Etico. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento.

- **Ciclo attivo (fresco)**

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita (Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione di denaro o valori di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione) Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa (Art. 648-bis c.p. Riciclaggio) Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p.), Impiego, sostituzione o trasferimento in attività economico-finanziarie di beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto che si è commesso o concorso a commettere (Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318-319 c.p. Corruzione; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Corruzione tra privati (art. 2635 c.3 c.c.). Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis); False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili e riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.

2638 c.c.). Reati Tributari: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Art. 25-Sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 che estende le responsabilità degli enti alle fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando.

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: Presenza di ordinativo per tutti i clienti. Per eventuali nuovi clienti viene effettuata una visura per la verifica della corretta ragione sociale comunicata. Inserimento sul gestionale dei ddt sulla base delle distinte di vendita consegnate all'amministrazione dopo l'avvenuta preparazione della merce da parte del reparto produzione. Emissione delle fatture Italia e UE, che avviene prelevando i dati dal ddt emesso, eventualmente modificato in precedenza sulla base del riscontro merce effettuato dal cliente. Successiva stampa e controllo delle fatture da parte del personale amministrativo, consegna all' A.D./Resp.Amm. per il visto, e solo successivamente contabilizzate in prima nota ed inviate a mezzo SDI (Italia) e via mail (UE) ai clienti. Riconciliazione mensile degli estratti conto bancari con la contabilità. Controllo da parte dell' A.D./Resp. Amm., del CdS e della Società di Revisione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Redazione e approvazione del mansionario aziendale. Garantire la tracciabilità degli ordini. Ai fini della prevenzione dei reati tributari, applicare le procedure amministrative che prevedono ruoli e responsabilità in relazione ai rischi fiscali e principali controlli svolti, anche da parte della società di revisione. (Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili). Comunicazione a OdV di eventuali anomalie riscontrate nel corso dei controlli periodici sui crediti. Integrare nella procedura l'inserimento dell'ordinativo sul gestionale al fine di rendere certa la corrispondenza fra prodotto ordinato e fattura emessa. Esplicita accettazione del codice etico da parte dei Responsabili di settore e dei soggetti abilitati all'incasso; Segnalazione all'ODV di eventuali assegni scoperti. Incontro periodico con OdV. Esplicito divieto di pratiche corruttive nel Codice Etico. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento.

- **Ciclo passivo (surgelato)**

Reati configurabili: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi, Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 640 c.p.Truffa c.2 n.1; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di

erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Compimento, registrazione, autorizzazione, anche in collaborazione con altre funzioni aziendali, di operazioni finalizzate a sostituire, trasferire, reimpiegare beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto (Autoriciclaggio art. 648ter1 c.p.). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Reati tributari: vedi ciclo attivo.

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: Esistenza di procedure amministrative, con descrizione dei sistemi di tracciabilità ed archiviazione della documentazione. Gli ordini ai fornitori sono effettuati da parte del Resp. acquisti (AD/Resp.Amm.) che provvede ad inserire l'ordine nel gestionale. Verifica della partita iva e della ragione sociale dei fornitori prima dell'inserimento ordini di acquisto nel gestionale, da parte del Resp. acquisti. All'arrivo della merce, registrazione del mezzo di trasporto (fornitore/vettore), pesatura prima e dopo lo scarico, inserimento del ddt a magazzino mediante registrazione del fornitore, numero e data documento, peso netto riscontrato, mediante conferma e/o modifica dell'ordine precedentemente inserito. Successiva archiviazione cartacea del DDT. L'originale del DDT è allegato alla successiva fattura che verrà ricevuta mentre una copia è destinata alla registrazione di magazzino, eventuale altra copia se trattasi di prodotto biologico. Verifica corrispondenza tra ordine, ddt e fattura ricevuta. In questa fase si effettua eventuale richiesta di emissione di nota di credito in caso vengano rilevate incongruenze. Tutte le fatture di acquisto sono vistate dall' A.D.. Il pagamento della fattura avviene al momento della scadenza previa verifica di assenza di sospesi e previa autorizzazione finale dell'A.D. Riconciliazione mensile degli estratti conto bancari con la contabilità. Controllo da parte dell' A.D./Resp Amm, del CdS e della Società di Revisione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Redazione e approvazione del mansionario aziendale. Ai fini della prevenzione dei reati tributari, applicare le procedure amministrative che prevedono ruoli e responsabilità in relazione ai rischi fiscali e principali controlli svolti, anche da parte della società di revisione. Incontro periodico con OdV. Esplicito divieto di pratiche corruttive nel Codice Etico. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento.

- **Ciclo passivo (fresco)**

Reati configurabili: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi, Stipula

di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 640 c.p. Truffa c.2 n.1; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Compimento, registrazione, autorizzazione, anche in collaborazione con altre funzioni aziendali, di operazioni finalizzate a sostituire, trasferire, reimpiegare beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto (Autoriciclaggio art. 648ter1 c.p.). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Reati tributari: vedi ciclo attivo.

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: Esistenza di procedure amministrative, con descrizione dei sistemi di tracciabilità ed archiviazione della documentazione. Gli ordini ai fornitori sono effettuati da parte del Resp. acquisti (AD/Resp.Amm.). La diversa tipologia della frutta fresca (frutta estiva o castagne) può comportare notevoli variazioni di peso e di prezzo pertanto gli ordini di merce di origine Italiana non sono inseriti nel gestionale. Gli ordini delle merci fresche sono eseguiti tramite e-mail o telefono. Gli ordini di castagne provenienti dall'estero vengono inseriti nel gestionale. Verifica della partita iva e della ragione dei fornitori prima dell'inserimento ordini di acquisto nel gestionale, da parte del Resp. acquisti. All'arrivo della merce, registrazione del mezzo di trasporto (fornitore/vettore), pesatura prima e dopo lo scarico, inserimento del ddt a magazzino mediante registrazione del fornitore, numero e data documento, peso netto riscontrato, mediante conferma e/o modifica dell'ordine. Verifica corrispondenza tra ordine, ddt e fattura ricevuta. Tutte le fatture di acquisto sono vistate dall' A.D. Predisposizione delle disposizioni di pagamento delle fatture in scadenza, di ordini o fatture proforma da saldare. Il pagamento della fattura avviene al momento della scadenza previa verifica di assenza di sospesi e previa autorizzazione finale dell'A.D. Riconciliazione mensile degli estratti conto bancari con la contabilità. Controllo da parte dell' A.D./Resp Amm, del CdS e della Società di Revisione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Redazione e approvazione del mansionario aziendale. Ai fini della prevenzione dei reati tributari, applicare le procedure amministrative che prevedono ruoli e responsabilità in relazione ai rischi fiscali e principali controlli svolti, anche da parte della società di revisione. Integrare nella procedura l'inserimento dell'ordinativo sul gestionale al fine di rendere certa la corrispondenza fra prodotto ordinato e fattura da pagare. Incontro periodico con OdV.

Esplicito divieto di pratiche corruttive nel Codice Etico. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento.

• **Ciclo passivo (ICT, Servizi e Trasporti)**

Reati configurabili: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi, Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 640 c.p. Truffa c.2 n.1; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Compimento, registrazione, autorizzazione, anche in collaborazione con altre funzioni aziendali, di operazioni finalizzate a sostituire, trasferire, reimpiegare beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto (Autoriciclaggio art. 648ter1 c.p.). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Reati tributari: vedi ciclo attivo.

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: Il Resp. acquisti procede all'inserimento nel gestionale dell'ordine di acquisto (incarico, contratto/accordo) o dell'ordine di trasporto (invio al vettore via e-mail). Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi inerenti l'ICT: Selezione di fornitori e collaboratori qualificati. Stipula contratti commerciali o formalizzazione di incarichi ad hoc. Le consulenze di assistenza BI sono contrattualizzate a chiamata con tariffe concordate. Verifica della partita iva e della ragione dei fornitori prima dell'inserimento ordini di acquisto nel gestionale, da parte del Resp. acquisti. La fattura elettronica viene controllata dal Resp.Amm. ed abbinata al relativo ordine/contratto/incarico controllando anche l'effettiva esecuzione del servizio. Tutte le fatture di acquisto sono vistate dall' A.D. Predisposizione delle disposizioni di pagamento delle fatture in scadenza, di ordini o fatture proforma da saldare. Il pagamento della fattura avviene al momento della scadenza previa verifica di assenza di sospesi e previa autorizzazione finale dell'A.D. Riconciliazione mensile degli estratti conto bancari con la contabilità. Controllo da parte dell' A.D./Resp Amm, del CdS e della Società di Revisione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Redazione e approvazione del mansionario aziendale. Ai fini della prevenzione dei reati tributari, applicare le procedure amministrative che prevedono ruoli e responsabilità in relazione ai rischi

fiscali e principali controlli svolti, anche da parte della società di revisione. Garantire la contrattualizzazione di tutti gli incarichi di consulenza, garantire l'analisi della correttezza dei servizi che vengono erogati alla società, verificare con cadenza semestrale se vi sono forniture di materiali senza contratto, garantire corretta contrattualizzazione dei servizi di trasporto. Stipula dei contratti commerciali con fornitori (clausola che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231); Tracciabilità scritta delle comunicazioni e degli accordi con i fornitori, Monitoraggio periodico degli acquisti gestiti fuori procedura. Incontro periodico con OdV. Esplicito divieto di pratiche corruttive nel Codice Etico. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento.

- **Ciclo passivo (Materiali di consumo e imballaggi)**

Reati configurabili: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi, Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 640 c.p. Truffa c.2 n.1; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Compimento, registrazione, autorizzazione, anche in collaborazione con altre funzioni aziendali, di operazioni finalizzate a sostituire, trasferire, reimpiegare beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto (Autoriciclaggio art. 648ter1 c.p.). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Reati tributari: vedi ciclo attivo.

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: Gli incaricati eseguono gli ordini di acquisto telefonicamente o via email. Gli incaricati al momento dell'arrivo controllano la merce mediante raffronto con il DDT e trasmettono il cartaceo o la mail all'amministrazione per l'inserimento dell'ordine nel gestionale. Verifica della partita iva e della ragione dei fornitori prima dell'inserimento ordini di acquisto nel gestionale, da parte del Resp. acquisiti. L'amministrazione prima di procedere al pagamento della fattura per materiali di consumo controlla che la fattura corrisponda ai listini prezzi in possesso dell'azienda. All'arrivo della fattura elettronica per l'acquisto degli imballaggi l'amministrazione verifica corrispondenza tra ordine, ddt e fattura ricevuta e in questa fase si effettua eventuale richiesta di emissione di nota di credito in caso vengano rilevate incongruenze. Tutte le fatture di acquisto sono viste dall' A.D. Predisposizione delle disposizioni di pagamento delle fatture in scadenza, di ordini o fatture proforma da

saldare. Il pagamento della fattura avviene al momento della scadenza previa verifica di assenza di sospesi e previa autorizzazione finale dell'A.D. Riconciliazione mensile degli estratti conto bancari con la contabilità. Controllo da parte dell' A.D./Resp Amm, del CdS e della Società di Revisione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Redazione e approvazione del mansionario aziendale. Ai fini della prevenzione dei reati tributari, applicare le procedure amministrative che prevedono ruoli e responsabilità in relazione ai rischi fiscali e principali controlli svolti, anche da parte della società di revisione. Stipula dei contratti commerciali con fornitori (clausola che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231); Tracciabilità scritta delle comunicazioni e degli accordi con i fornitori, Monitoraggio periodico degli acquisti gestiti fuori procedura. Incontro periodico con OdV. Esplicito divieto di pratiche corruttive nel Codice Etico. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento.

- **Ciclo passivo (paghe)**

Reati configurabili: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico); Ricezione di denaro o valori di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione) Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa (Art. 648-bis c.p. Riciclaggio) Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p.), Impiego, sostituzione o trasferimento in attività economico-finanziarie di beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto che si è commesso o concorso a commettere (Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio). Reati tributari nell'ambito delle dichiarazioni periodiche e annuali.

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: Attività esternalizzata al Consulente esterno regolarmente contrattualizzata. Le attività di gestione paghe e contributi del personale dipendente e parasubordinato di Agrimola S.p.A., ivi incluse la compilazione e la trasmissione di tutte le denunce e dichiarazioni fiscali - contributive periodiche disposte per legge e CCNL sono esternalizzate al consulente esterno con apposito contratto. Dati raccolti e trasmessi da addetta dall'amministrazione. Controlli da parte del CS. Controlli della Società di Revisione: Revisione contabile del bilancio di esercizio di Agrimola S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della coerenza dell'informativa inclusa nella relazione sulla gestione e della sua conformità alle norme di legge; Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Agrimola S.p.A.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Ai fini della prevenzione dei reati tributari, applicare le procedure amministrative che prevedono ruoli e

responsabilità in relazione ai rischi fiscali e principali controlli svolti. Sottoscrizione da parte dell'addetta all'amministrazione di una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi al consulente. Incontro periodico con OdV. Esplicito divieto di pratiche corruttive nel Codice Etico. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento. Integrare i contratti in essere con la clausola risolutiva espressa che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231.

- **Tesoreria – Gestione rapporti con Sistema Bancario (i poteri di firma sono in capo al Presidente che è coadiuvato da Resp. Amm.vo Controllo per la parte di assicurazione liquidità) – Home banking**

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o truffa volta a garantirsi esito positivo di controlli in corso; es. alterazione registri informatici della PA per modificare dati o informazioni personali al fine di partecipare a gare ed appalti, o per modificare dati fiscali/contributivi/previdenziali (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640 ter c.p. Frode informatica). Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico); Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio). Reati tributari (vedi ciclo attivo). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter, c.p.). Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater, c.p.). Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis, c.p.). Frode informatica nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640-ter, c.p.).**

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: Tracciabilità di pagamenti e incassi tramite metodi di pagamento tracciabili. Invio dei pagamenti tramite home-banking previa approvazione da parte dell'A.D.; Verifica giornaliera degli incassi pervenuti a mezzo bonifico attraverso Home Banking. Stampa del cartaceo, per la predisposizione della registrazione contabile; Ricezione e successivo versamento assegni; Emissione periodica di ricevute bancarie e loro invio alle banche; Eventuale presentazione di anticipo fatture a mezzo invio e-mail alle banche, e comunicazione alle stesse degli storni da eseguire in base agli incassi pervenuti riguardanti fatture anticipate; Registrazione

contabile dei pagamenti effettuati. Tutti i saldi contabili, compreso clienti e fornitori, vengono controllati e riconciliati almeno 3 volte all'anno in occasione dei bilanci periodici e finale, 30/09, 31/12 e 30/04. Tenuta di un file di excel in cui vengono annotati tutti i movimenti bancari, attivi, passivi, anticipi ecc. aggiornato quotidianamente sulla base delle verifiche dell'Home banking. Tutti questi movimenti sono ricontrrollati dall'A.D. Riconciliazione mensile degli estratti conto bancari con la contabilità. Gestione rapporti formali con Istituti di credito riservati al Presidente; gestione ordinaria condivisa con Pres. e A.D./Resp. Amm. Verifiche, supporto e controlli Pres./D.G. e A.D./Resp. Amm.; verifiche CdS; Controlli Società di Revisione: Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Agrimola S.p.A. Società di Revisione. Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro; separazione e segregazione funzioni esposte a rischio 231;

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Redazione e approvazione dei mansionari aziendali. Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente/D.G., del Resp. Amm.vo/A.D. nonché di altri amministratori e dirigenti; diffusione Modello 231 e Codice Etico; comunicazioni periodiche ad O.d.V. come da Procedura di comunicazione: chiusura e apertura di rapporti con banche, segnalazioni particolare provenienti dagli istituti di credito, o discussione in incontro periodico con ODV. Accettazione esplicita Codice Etico e Modello 231.

- **Gestione Cassa**

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione di denaro o valori di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione) Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa (Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000);

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: Le somme presenti in cassa sono pari o inferiori ad Euro 500,00. I pagamenti in contanti sono di importi esigui e non abituali. Rispetto dei principi contabili. Tracciabilità delle operazioni (piccole spese a carattere amm.vo); Riconciliazione mensile dei saldi con i giustificativi di spesa. Controllo da parte dell'A.D./Resp. Amm., del CdS. Controlli Società di Revisione: Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Agrimola S.p.A.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Modello 231 e Codice Etico e di Comportamento.

- **Recupero crediti**

Reati configurabili: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) mediante l'induzione, a seguito di

violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero). Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Artt. 416 c.p., 416 bis c.p. Reati di associazione a delinquere anche di tipo mafioso; Violazione degli obblighi afferenti le cariche di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o all'obbligo di fedeltà che ne consegue dal ricoprire tali cariche a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); istigazione dei soggetti che ricoprono le suddette cariche a venir meno ai loro obblighi e all'obbligo di fedeltà ovvero il caso in cui siano essi stessi a sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: Controllo mensile dei clienti con fatture scadute, esistenza di una procedura di recupero crediti che prevede l'intervento del legale esterno in caso di mancato pagamento. Nei confronti di nuovi clienti vengono effettuate delle verifiche volte a prevenire l'attività di recupero crediti attraverso una società con la quale è in essere un contratto di servizi per determinare se è necessario richiedere il pagamento anticipato o il fido commerciale o se concedere una dilazione di pagamento; La società ha in essere un contratto di assicurazione del credito solo per alcuni specifici clienti esteri, ed effettua la cessione pro-soluto presso società di factoring per alcuni clienti Italia. Controllo da parte del CdA, dell'A.D./Resp.Amm. CdS e Società di Revisione

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazioni a ODV:

- inoltro della reportistica relativa ai crediti in contenzioso;
- variazioni negli incarichi di recupero crediti.

- **Redazione del progetto di bilancio annuale e delle relazioni allegato (redazione bozza di bilancio in coordinamento con il Presidente)**

Reati configurabili: esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate); Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite (Art. 2625 c.c. Impedito controllo); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Reati Tributari: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4);

omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: Il Resp. Amm. fornisce i dati al D.G. che predispone la bozza di bilancio. Garanzia di tracciabilità rintracciabilità dei documenti che generano il bilancio nonché dei soggetti che hanno collaborato alla loro redazione. Riconciliazione mensile degli estratti conto bancari con la contabilità. Riconciliazione quadrimestrale di tutti i saldi contabili in occasione della redazione dei bilanci periodici e finale. Bozza di bilancio verificata dal CdS e Società di Revisione prima che venga approvata dal CdA. Incontro annuale con OdV, CdS e Società di Revisione prima dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci. Plurimi controlli: CdA, Presidente/DG; CdS e Società di Revisione. Controlli da parte della società di Revisione: Revisione contabile del bilancio di esercizio di Agrimola S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della coerenza dell'informativa inclusa nella relazione sulla gestione e della sua conformità alle norme di legge; Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Agrimola S.p.A.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: previsione di una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Responsabile amministrativo attestante la conformità della bozza di bilancio ai dettami della legge. Incontro fra OdV, Responsabile Amministrativo e Collegio Sindacale e Società di Revisione prima dell'approvazione del bilancio annuale. Diffusione del Codice Etico e del Modello 231.

- **Gestione delle verifiche/ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative da parte delle autorità competenti. Rapporti con Soggetti Pubblici (p.u. o inc. p.s.) in relazione agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, o in sede di Verifica Ispettiva (es. GDF, Agenzia delle Entrate).**

Reati configurabili: Gestione truffaldina degli adempimenti fiscali e tributari; Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. esito positivo ispezione; Trasmissione false comunicazioni alle autorità competenti (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 ter c.p. Frode informatica). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000)

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: Tracciabilità e archivio di documentazione potenzialmente interessate alla Verifica fiscale e tributaria o contabile. Archivio dei verbali di Verifica presso area amministrativa previa firma del Presidente. Formalizzazione per procura dei soggetti abilitati a intrattenere rapporti con p.u. o incaricati di pubblico servizio in nome e per conto della società.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazione tempestiva a ODV delle Verifiche in corso e comunicazione su base annuale dei rapporti intercorsi con la PA. Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi. Diffusione Modello 231 e Codice Etico e di Comportamento.

- **Dichiarazioni periodiche alla Pubblica Amministrazione, pratiche di rimborsi IVA all'Agenzia delle Entrate, comunicazioni agli enti previdenziali.**

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un ingiusto profitto da un ente pubblico; False autocertificazioni circa il possesso di determinati requisiti per il rinnovo di licenze, autorizzazioni ecc. (Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee); Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione); Art. 640 ter c.p. Frode informatica; Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Reati Tributarî: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: A.D./Resp.Amm.vo e Presidente/D.G.. Tracciabilità/rintracciabilità di tutte le operazioni. Controlli Società di Revisione: Revisione contabile del bilancio di esercizio della Agrimola S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della coerenza

dell'informativa inclusa nella relazione sulla gestione e della sua conformità alle norme di legge;

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Modello 231 e Codice Etico e di comportamento.

- **Gestione adempimenti fiscali**

Reati configurabili: autorizzazione, anche in collaborazione con altre funzioni aziendali, di operazioni finalizzate a sostituire, trasferire, reimpiegare beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto (Autoriciclaggio art. 648 ter1 c.p.); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un ingiusto profitto da un ente pubblico e/o il rilascio di un autorizzazione o certificato (art. 640 c.p. Truffa in danno allo Stato); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori). Reati Tributari: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: assistenza in materia fiscale da parte di consulenti esterni (Studio Commercialista esterno); Verifiche da parte del Collegio Sindacale. Controlli Società di Revisione: Revisione contabile del bilancio di esercizio della Agrimola S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della coerenza dell'informativa inclusa nella relazione sulla gestione e della sua conformità alle norme di legge;

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Modello 231 e Codice Etico e di comportamento. Comunicazione ad ODV degli incarichi affidati a consulenti esterni. Estensione agli stessi del Codice Etico e di comportamento. Integrare i contratti in essere con la clausola risolutiva espressa che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231;

- **Controllo di gestione**

Reati configurabili: inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali). Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita; Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di

mercato per la creazione di fondi neri (Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio e 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati); Reati Tributari: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: il controllo di gestione è supervisionato dal Responsabile amministrativo. La definizione del budget prevede un coordinamento tra Responsabile Amministrativo e Presidente entro la fine dell'anno e una formale presentazione in CdA. Incontro periodico tra OdV e Presidente/DG sull'andamento societario. Controlli Società di Revisione: Revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Agrimola S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della coerenza dell'informativa inclusa nella relazione sulla gestione e della sua conformità alle norme di legge.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Codice Etico e del Modello 231.

- **Rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione**

Reati configurabili: Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Concorso omissivo o commissivo con la società di revisione per l'attestazione di fatti falsi ovvero l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Gli Amministratori, con la collaborazione della Dir. Amm. a fronte di una puntuale richiesta del CDS in ordine al

rispetto, da parte della Società. di una determinata normativa, tengono una condotta non corretta e trasparente: ad esempio non assecondano la richiesta di informazioni da parte del CDS mediante l'occultamento della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge oppure l'esibizione parziale o alterata della documentazione, con rischio di danno per la società stessa. (Art. 2625 c.c. Impedito controllo).

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: Tracciabilità e archivio della documentazione e delle operazioni soggette a controllo da parte del CDS e della Società di Revisione. I dati comunicati sono forniti dal Resp. Amm.vo e sottoscritti dal Presidente. Incontro annuale tra Società di Revisione e CS e OdV avente a tema i controlli svolti sul bilancio.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Modello 231 e Codice Etico e di comportamento. Comunicazione tempestiva all'ODV di eventuale incarico ad una società di revisione per la certificazione di bilancio; Procedura che preveda una riunione (verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra ODV, CS e Società di Revisione prima dell'approvazione dello stesso.

Responsabile Commerciale

Attività principali gestite dal Responsabile commerciale:

- **Direzione, gestione e controllo del settore commerciale della società; definizione delle politiche e delle strategie commerciali; realizzazione degli obiettivi commerciali fissati; commercializzazione prodotti.**

Reati configurabili: Reati di criminalità organizzata attraverso la contrattazione con controparti di dubbia professionalità ed onorabilità (art. 416 e 416 bis c.p. Associazione per delinquere e di stampo mafioso; Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso); atti di concorrenza sleale che si concretizzino anche in fattispecie di reato (art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio; art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia); Rischi generali legati alla responsabilità di prodotto: attività fraudolenta finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità; messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte. Attività commerciali dei venditori e degli agenti che realizzino altri delitti contro l'industria o il commercio pur di raggiungere gli obiettivi prefissati o le attese del cliente (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; art. 517 c.p. Vendita di prodotti con segni mendaci; Art. 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; Art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari); reati di ricettazione e riciclaggio nel favorire investimenti di clienti di dubbia onorabilità e professionalità (Art. 648 c.p. Ricettazione; Art. 638bis c.p. Riciclaggio; Art. 648 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a

seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati).

Indice di rischio: ELEVATO.

Controlli in vigore: Area supervisionata dal Presidente, dal Collegio sindacale e dal CDA, in coordinamento con area amministrativa.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Codice Etico. Comunicazione immediata all'OdV di qualsiasi contestazione di Pubbliche Amministrazioni, clienti o terzi soggetti. Incontro annuale fra Odv e Resp. Commerciale. Formalizzazione di contratti con i clienti se il valore è superiore a determinati importi. Implementazione di una procedura per l'affidamento del credito ai clienti.

- **Gestione risorse umane affidate all'area (capiarea, venditori, agenti, procacciatori) e provvigioni agenti.**

Reati configurabili: Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con calcolo fittizio delle provvigioni (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno ai creditori); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite per il tramite di agenti compiacenti che fatturino importi provvigionali gonfiati o inesistenti, es. corruzione, attraverso rimborsi spese fittizi (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Art. 22, c. 12 e 12bis D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare); Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: Gestione sotto il controllo del Presidente. Contrattualizzazione delle provvigioni e dei rimborsi.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazione annuale (o discussione in incontri periodici) all' ODV inerente i rimborsi spese e le provvigioni. Integrazione contratti con obbligo di accettazione Codice Etico.

- **Rintracciabilità degli acquisti e rapporti con i fornitori.**

Reati configurabili: **Rischi** generali legati alla responsabilità di prodotto: attività fraudolenta finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità; messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o contraffazione, alterazione, messa in

circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte (Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p.; Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: Esistenza sistema e procedure di rintracciabilità formalizzate del sistema gestione qualità, e conformi a normativa cogente.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Codice Etico e Mod. 231. Inserimento della clausola 231 nei contratti con i fornitori rilevanti. Incontro almeno annuale con OdV e invio NC inerenti la sicurezza del prodotto a marchio Agrimola causate da fornitori.

• **Definizione budget propria area di competenza e gestione dello stesso.**

Reati configurabili: Concorso con CDA, Presidente e Resp. Amm.ne, nell'esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (art. 2621-2621 bis c.c. False comunicazioni sociali). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); indebita compensazione (art. 10-quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: Budget approvato da CDA, condiviso con Pres./D.G. e verificato periodicamente anche da Resp. Amm.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Codice Etico e Mod.231, anche a collaboratori e fornitori strategici e a rischio (es. partners, consulenti, collaboratori, appaltatori). Comunicazioni periodiche ad ODV come da procedura di comunicazione, o discussione in incontri con ODV.

Responsabile di Stabilimento, sicurezza, igiene e ambiente e Produzione

• **Indirizzo e controllo del comparto produttivo.**

Reati configurabili: il Responsabile di Stabilimento ~~e Produzione~~ è una delle figure apicali di maggior rilievo e maggiore "sensibilità ex D.Lgs. 231". Pertanto i processi a lui affidati risultano esposti al rischio di commissione diversi reati: Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.. 81/08 e ss.mm.ii. (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni

colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); Reati contro la PA (es. corruzione ex art. 318 c.p. per ottenere un indebito vantaggio per richiesta autorizzazioni o in sede di verifiche ufficiali); stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Indice di rischio: ELEVATO.

Controlli in vigore: il Responsabile di Stabilimento è in stretto contatto con il Presidente, a cui risponde a livello gerarchico; gli investimenti fuori budget sono sempre approvati e autorizzati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione. Il Responsabile di Stabilimento si interfaccia con l'area amministrativa per verificare la conformità del prodotto in relazione agli ordini dei clienti.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: invio di comunicazioni semestrali all'OdV con report sull'attività svolta, o discussione in incontri semestrali; puntuale reporting dell'attività svolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- **Gestione dei piani di manutenzione delle macchine e degli impianti in coordinamento con le funzioni preposte.**

Reati configurabili: mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in merito a corretta gestione di macchine e impianti, nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). Commissione reati ambientali legati alla non corretta o intempestiva manutenzione degli impianti, ivi compresi eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie (si veda sezione ambiente).

Indice di rischio: MEDIO.

Controlli in vigore: La responsabilità della corretta programmazione, gestione e revisione del piano di manutenzione macchine e impianti è in capo al Resp. di Stabilimento (Procura speciale del 2.10.2019 per atto del Notaio Fabio Bolognesi). Per svolgere la suddetta attività, il Resp. di Stabilimento si avvale della collaborazione di un Responsabile Macchine e di RAQ. Presente DATABASE con elenco di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il Resp. di Stabilimento, confrontandosi con le esigenze delle diverse figure aziendali, garantisce la corretta previsione a budget degli investimenti per la sicurezza, nel rispetto dei limiti definiti da procura e previa autorizzazione del CDA in caso di superamento dei limiti. Attualmente, alcuni macchinari costruiti ad hoc (reparto pelatura) sono privi di dichiarazione di conformità e dispositivi di sicurezza (protezioni).

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Codice Etico; comunicazione periodica al CdA (o discussione in incontri periodici) dei piani di investimento inerenti macchine e impianti. Messa a norma di tutte le macchine del reparto pelatura. Immediata comunicazione all'OdV di qualsiasi incidente, verifica ispettiva e contestazione inerente macchine/impianti, nonché fermo impianto generale per ragioni di sicurezza o emergenza ambientale.

- **Valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008, programmazione prevenzione e protezione a seguito della valutazione dei rischi, procedure/istruzioni sicurezza per dipendenti, uso dei DPI. Formazione ex D.lgs. 81/2008. Corretta gestione degli infortuni e sorveglianza sanitaria.**

Reati configurabili: mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa, in concorso con il Datore di Lavoro (*Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*).

Indice di rischio: MEDIO.

Controlli in vigore: Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in corso di aggiornamento con la collaborazione di RAQ. Gestione informatizzata della documentazione con garanzia tracciabilità delle modifiche e degli aggiornamenti. Il Responsabile Produzione è RSPP e procuratore speciale con tutti i poteri inerenti il rispetto della normativa in materia di prevenzione antinfortunistica, di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro. La formazione dei lavoratori è erogata due volte all'anno dal Responsabile Produzione o da RAQ. Tutti i capoturno sono formati come preposti e addetti alle emergenze. Presente una Procedura di segnalazione, registrazione e denuncia infortuni. Nominato Medico Competente; vengono esaminati gli esiti della Sorveglianza Sanitaria in sede di riunione periodica.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Codice Etico. Comunicazione all'OdV di qualsiasi modifica rilevante al DVR e all'organigramma della sicurezza. Comunicazione all'OdV di qualsiasi incidente, mancato incidente, infortunio, NC, anomalia, contestazione indirizzata alla società in materia di sicurezza, comprese eventuali contestazioni al personale inerenti l'uso DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e le violazioni delle procedure di sicurezza in generale. Comunicazione all'OdV degli investimenti finalizzati alla prevenzione e protezione.

- **Gestione degli adempimenti in materia ambientale: gestione dei rifiuti, autorizzazione agli scarichi, sostanze pericolose, autorizzazione alle emissioni in atmosfera.**

Reati configurabili: attività evidenziate a rischio commissione reati ambientali (*art. 25 undecies D.Lgs 231/2001*), con particolare riferimento a scarico acque reflue; rifiuti; inquinamento di suolo, sottosuolo, acque; emissioni in atmosfera; sostanze lesive dell'ozono; attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi,

trasporto e smaltimento dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti; apertura di nuovi stabilimenti produttivi, sedi o cantieri; modifiche dei processi produttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecnologici in stabilimenti o sedi esistenti; attività di emissione in atmosfera, gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

Indice di rischio: MEDIO

Controlli in vigore: il Direttore di Stabilimento è procuratore speciale con tutti i poteri inerenti la tutela dell'ambiente, la gestione dei rifiuti, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi. Svolge le suddette attività con la collaborazione di RAQ. Lo stabilimento non produce emissioni in atmosfera (solo vapore). L'autorizzazione agli scarichi industriali è in scadenza e sarà a breve sostituita da Autorizzazione Unica, per la quale è già stata inoltrata richiesta. I rifiuti sono correttamente stoccati e gestiti.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Codice Etico e del Modello 231. Segnalazione immediata all'OdV di ogni situazione di pericolo percepita, potenziale o reale in tema di tutela ambientale. Incontro annuale tra OdV e Direttore di Stabilimento.

- **Gestione delle attività connesse alla sicurezza alimentare, all'igiene e al sistema di autocontrollo HACCP.**

Reati configurabili: violazione della normativa inerente la sicurezza alimentare (HACCP), compresa la rintracciabilità e l'etichettatura del prodotto finale.

Indice di rischio: MEDIO.

Controlli in vigore: il Direttore di Stabilimento è procuratore speciale con tutti i poteri inerenti la sicurezza alimentare. Il Manuale di autocontrollo e le procedure HACCP sono aggiornate. La verifica sulla qualità del prodotto è svolta in un laboratorio interno allo stabilimento. Sono applicati numerosi Sistemi di Gestione certificati, comprendenti procedure, audit interni e audit svolti da entri terzi (SGQ ISO 9001:2008, SISTEMA GESTIONE SICUREZZA NEL SETTORE AGROALIMENTARE ISO 22000:2005, SISTEMA RINTRACCIABILITA' AZIENDALE ISO 22005:2008, GLOBAL GAP per castagne, BRC, IFS, KOSHER e IGP).

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione del Codice Etico e del Modello 231; Comunicazione all'OdV di qualsiasi NC, reclamo o contestazione inerente la sicurezza alimentare.

Responsabile Assicurazione Qualità

- **Gestione delle attività connesse alla Qualità e alla sicurezza alimentare.**

Reati configurabili: rischi generali legati alla responsabilità di prodotto: attività fraudolenta finalizzata a realizzare prodotti non conformi a quelli convenuti per

essenza, origine, provenienza, qualità, quantità; messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti o contraffazione, alterazione, messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte (*Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 517 c.p.; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517 quater c.p.; Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*).

Indice di rischio: MEDIO.

Controlli in vigore: presenti numerosi Sistemi di gestione certificati, nonché certificazioni di prodotto (SGQ ISO 9001:2008, SISTEMA GESTIONE SICUREZZA NEL SETTORE AGROALIMENTARE ISO 22000:2005, SISTEMA RINTRACCIABILITA' AZIENDALE ISO 22005:2008, GLOBAL GAP per castagne, BRC, IFS, KOSHER e IGP). Piano di Autocontrollo HACCP aggiornato. La Responsabilità è in capo al Direttore di Stabilimento, provvisto di relativa procura speciale; tutte le attività inerenti le certificazioni di cui sopra vengono gestite da apposito ufficio e sotto il controllo di RAQ.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Codice Etico e del Modello 231, anche a collaboratori e fornitori strategici e a rischio (es. partner, consulenti, collaboratori, appaltatori). Invio all'OdV della documentazione attestante le verifiche effettuate su prodotti e processi aziendali. Integrazione del SGQ con il Modello 231. Comunicazioni periodiche all' OdV (o discussione in incontri periodici) inerenti: rinnovo certificazioni, verbali audit di seconda e terza parte, modifiche rilevanti alle procedure esistenti. Inoltre ad OdV (o discussione in incontri periodici) di NC, azioni correttive e preventive inerenti la sicurezza e qualità del prodotto tali da necessitare di procedura di richiamo dello stesso.

- **Gestione rapporti con enti pubblici preposti a controlli e ispezioni.**

Reati configurabili: elargizione e promessa di elargizione di denaro o altra utilità a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore durante le verifiche degli enti pubblici preposti (*Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità*).

Indice di rischio: MEDIO.

Controlli in vigore: la responsabilità delle procedure operative e della qualità del prodotto finale (HACCP, rintracciabilità ecc.) è in capo al Responsabile di Stabilimento. Tuttavia, in caso di ispezioni pubbliche (NAS, ASL ecc.) il Responsabile Produzione svolge le proprie funzioni in coordinamento con RAQ (anche in caso di eventuali contestazioni e/o sanzioni).

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: comunicazione all'OdV di eventuali verifiche in corso e/o di sanzioni irrogate da autorità competenti e di qualsiasi contestazione/NC emersa.

- **Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ex TU 81/08**

Reati configurabili: Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa, in concorso con il DDL (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: La funzione RAQ ricopre altresì il ruolo di RSPP aziendale interno e costituisce un importante presidio e livello di controllo separato dalle figure dotate ex lege di responsabilità in materia (Delegato sicurezza); la separazione dei ruoli fra chi ha la legale rappresentanza in materia e chi gestisce materialmente procedure, documenti e verifiche costituisce un ulteriore rilevante presidio.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Codice Etico e Mod. 231; comunicazioni periodiche all'ODV come da procedura. Comunicazione immediata di qualsiasi incidente rilevante, verifica di enti pubblici, contestazioni di pubblici ufficiali.

- **Ambiente, gestione dei rifiuti e gestione delle autorizzazioni**

Reati configurabili: Attività evidenziate a rischio commissione reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs 231/2001), con particolare riferimento a scarico acque reflue; rifiuti; inquinamento di suolo, sottosuolo, acque; emissioni in atmosfera; sostanze lesive dell'ozono; attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti; apertura di nuovi stabilimenti produttivi, sedi o cantieri; modifiche dei processi produttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecnologici in stabilimenti o sedi esistenti; attività di emissione in atmosfera, gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

Indice di rischio: BASSO.

Controlli in vigore: La funzione RAQ costituisce un importante presidio e livello di controllo separato dalle figure dotate ex lege di responsabilità in materia (Delegato); la separazione dei ruoli fra chi ha la legale rappresentanza in materia e chi gestisce materialmente procedure, documenti e verifiche costituisce un ulteriore rilevante presidio.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Codice Etico e Mod. 231; comunicazioni periodiche all'ODV come da procedura. Comunicazione immediata di qualsiasi incidente rilevante, verifica di enti pubblici, contestazioni di pubblici ufficiali.